



COMUNE CASTELLAR GUIDOBONO
Provincia di Alessandria

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Delibera di Consiglio Comunale n. del

Relazione Illustrativa
Relazione tecnico-sanitaria

IL SINDACO
Sig. Stefano Arrigone

IL PROGETTISTA
Arch. Rosanna Carrea

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Stefano Arrigone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Rossella Fiorillo

COLLABORATRICE: Arch. Paes. Valeria Brengio

SETTEMBRE 2015
U_URB_000386_2015



studio tecnico associato

daniel aldonça, riccardo bergaglio, rosanna carrea architetti - fulvio delucchi ingegnere

INDICE

- 1. PREMESSA**
- 2. LEGISLAZIONE VIGENTE**
- 3. DESCRIZIONE DEL CIMITERO**
- 4. DATI STATISTICI SULLA POPOLAZIONE**
- 5. SUPERFICI DEL CIMITERO DI CASTELLAR GUIDOBONO**
 - 5.1 *Loculi comunali*
 - 5.2 *Tombe di famiglia*
 - 5.3 *Campi di inumazione*
- 6. ADEGUAMENTO DEL CIMITERO ESISTENTE RISPETTO ALLE NORME IGIENICO – SANITARIE E ALLE FUTURE ESIGENZE DELLA POPOLAZIONE**
- 7. IL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE ED INDIVIDUAZIONE DI UNA RELATIVA AREA DI PARCHEGGIO PUBBLICO DI SERVIZIO**
- 8. INFORMAZIONI FINALI E COMPLEMENTARI**

ALLEGATO 1	<i>Documentazione fotografica</i>
ALLEGATO 2	<i>Stralcio di PRG vigente di Castellar Guidobono</i>
ALLEGATO 3	<i>Schema tipo di un blocco di loculi</i>
ALLEGATO 4	<i>Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale</i>
ALLEGATO 5	<i>Regolamento Comunale per affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti</i>
ALLEGATO 6	<i>Delibera per l'attribuzione poteri gestionali al Sindaco ex art. 53 comma 23 della L.388/2000</i>
ALLEGATO 7	<i>Relazione Geologica</i> a) <i>DCR Piemonte n. 61-10542 del 17/03/2015</i> b) <i>Relazione Geologico-Tecnica V.P. n. 1/2015 – Ampliamento area cimiteriale</i>
ALLEGATO 8	<i>Autocertificazione relativa alla convenzione per i servizi obitoriali con l'ASL-AL</i>

ELABORATI DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- ***Relazione Illustrativa e Allegati Tecnici;***

- ***Norme Tecniche di Attuazione;***

- Elaborati grafici:

Tavola n. 1 *Inquadramento urbanistico e territoriale;*

Tavola n. 2 *Planimetria dello stato di fatto del cimitero comunale esistente;*

Tavola n. 3 *Planimetria di progetto per l'adeguamento del cimitero esistente rispetto alle norme igienico-sanitarie e ampliamento sito cimiteriale in progetto;*

Tavola n. 4 *Planimetria delle pavimentazioni ed individuazione dei percorsi agibili da persone disabili;*

Tavola n. 5 *Planimetria di dettaglio del servizio igienico per disabili in progetto;*

1. PREMESSA

Il Comune di Castellar Guidobono conta 419 abitanti (dato Istat 01/01/2015) e confina con i Comuni di Casalnoceto, Viguzzolo, Volpeglino.

Dal punto di vista geografico il territorio comunale di Castellar Guidobono costituisce cerniera di collegamento tra la Val Staffora e la Val Curone, collocandosi nella biforcazione stradale che conduce alle due vallate sopraccitate. Nel tempo, il Comune, ha avuto un lento sviluppo centripeto. Occupa una superficie di 2,46 chilometri quadrati, con un'altitudine di 144 m s.l.m. che si sviluppano principalmente in pianura, ai piedi delle colline tortonesi. Il corso del torrente Curone delimita a est il territorio.

L'edificazione del territorio ha mantenuto le caratteristiche del borgo di campagna: le case, basse e ordinate, si raccolgono attorno alla piazza della chiesa e del Municipio e lungo la direttrice principale che collega Rivanazzano a Tortona. Un nuovo e moderno nucleo residenziale si è sviluppato in tempi recentissimi nella fetta di territorio alla confluenza delle due provinciali, la SP100 della Val Curone e la SP99.

Il centro abitato di Castellar Guidobono, come sopra anticipato, è attraversata dalla Strada Provinciale N. 99, che la attraversa e che la collega con le città di Tortona e Casalnoceto e dalla Strada Provinciale N. 100, che lambisce l'abitato a sud e che lo collega con le città di Viguzzolo, Volpedo e Brignano Frascata.

Il Cimitero comunale è sito in posizione decentrata a Nord-Est dell'abitato in un'area isolata di aperta campagna ed è raggiungibile da strada vicinale Torrazzo.

Il Cimitero nel corso degli anni non è stato oggetto di sviluppo areale, rimanendo nella dimensione originaria perimetrata dalla cinta muraria; i futuri ampliamenti non potranno avvenire in direzione Ovest in quanto su quel lato risultano impediti dalla presenza del centro sportivo-ricreativo comunale.

Il Cimitero si sviluppa su un'area di circa mq. 2.100.

Il Comune di Castellar Guidobono è convenzionato con il Comune di Tortona per il servizio di camera mortuaria.

Esso risulta fornito di impianto di approvvigionamento acqua potabile.

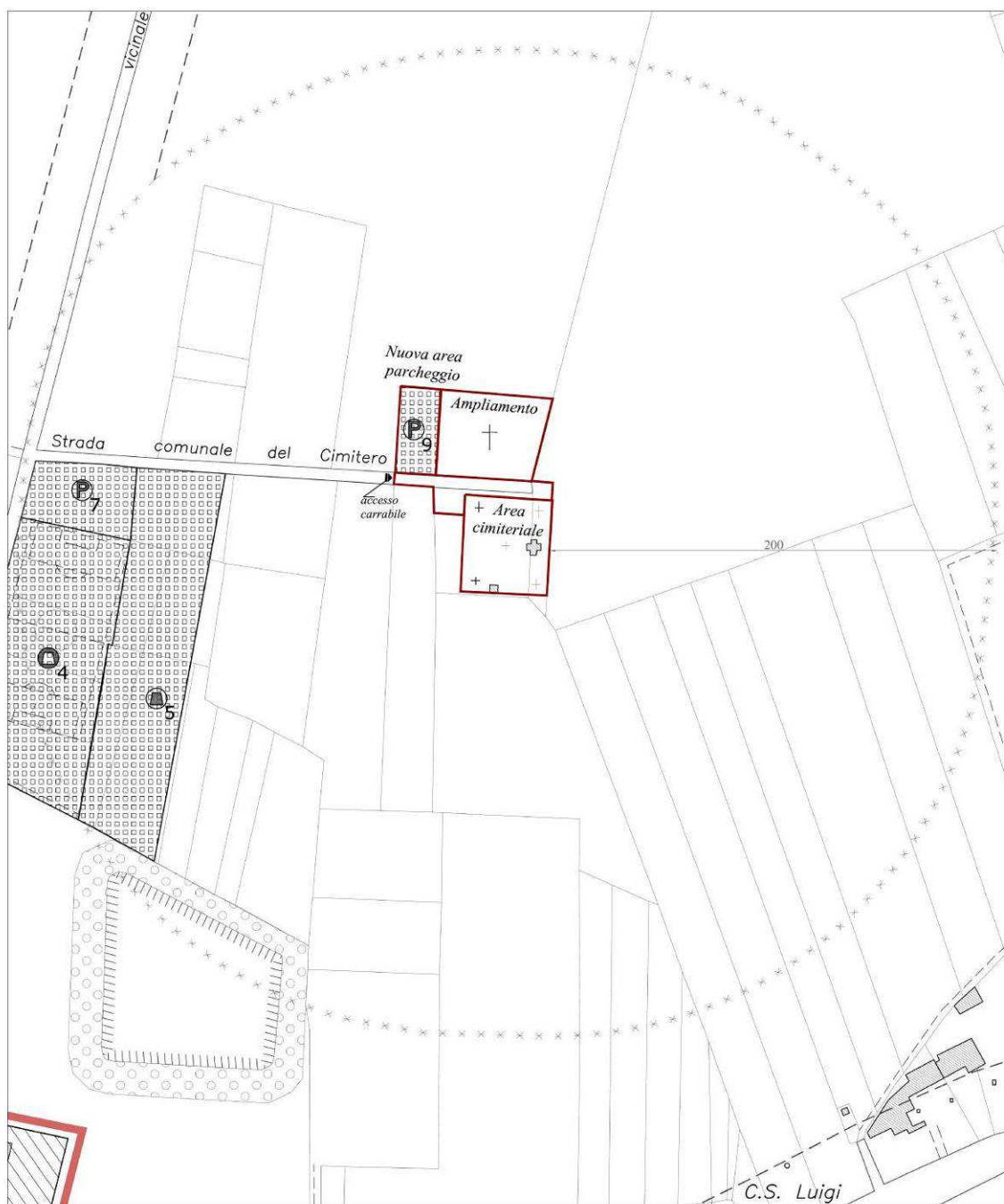
Non sono presenti, allo stato attuale, Servizi Igienici, si prevede la realizzazione degli stessi all'interno dell'area cimiteriale storica.

L'accesso al Cimitero, posto sul lato Nord avviene da Strada Comunale del Cimitero, viale alberato che ha origine da via Torrazzo.

Il Cimitero Comunale di Castellar Guidobono è dotato di una fascia di rispetto pari a m. 200,00 da tutti i lati e rispetta la distanza prevista dall'art. 27 della L.R.56/77 e s.m.i., comma 5, di almeno 200 metri dal centro abitato.

L'area antistante all'ingresso su cui sorge il Monumento alla memoria dei caduti di tutte le guerre è sistemata a verde e parcheggio.

Le vie destinate al traffico interno sono costituite da vialetti pavimentati di larghezza minima di m. 1,80.



Estratto del PRGC (Variante 1/2015) con individuazione dell'area cimiteriale e del suo ampliamento (non in scala)



Immagine satellitare del territorio comunale con individuazione del cimitero



Immagine satellitare dell'area cimiteriale

2. *LEGISLAZIONE VIGENTE*

Di seguito si richiama la legislazione di riferimento per la formazione del Piano Regolatore Cimiteriale e per la disciplina delle aree cimiteriali:

- a. Regio Decreto 27/07/1934, n. 1.265, Testo Unico delle leggi sanitarie;
- b. D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, Regolamento di Polizia Mortuaria;
- c. L. n. 166 del 01/08/2003, art. 28 (modifica dell'art. 33 del testo Unico delle leggi sanitarie e abrogazione dei commi 3 e 4 del Regolamento di Polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10/09/1990);
- d. L.R. 56/77, come modificata dalla L.R. n. 3/2013, art. 27;
- e. Circolare 18/07/1989 n. 16/URE;
- f. D.G.R. n. 16-43718 del 14/03/1995;
- g. Nota Assessorato Assistenza Sanitaria – Regione Piemonte prot. 1867/48/767 del 17/03/1995;
- h. Regione Piemonte Nota dell'Assessorato alla Sanità prot. 7579/27.002 del 06/07/1998 (integrativa della precedente);
- i. L.R. n. 20 del 31/10/2007 Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri;
- j. L.R. n. 15 del 03/08/2011 Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche alla L.R. n. 20 del 31/10/2007;
- k. D.C.R. del 17/03/2015, n. 61-10542 articolo 14, L.R. 03/08/2011, n. 15: approvazione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori.

3. DESCRIZIONE DEL CIMITERO

Il sedime dell'area cimiteriale ha una superficie di circa mq. 2.100.

Il Cimitero di Castellar Guidobono ha una pianta con un unico accesso nel lato nord ed una porta di servizio sul lato opposto.

L'area di fronte all'ingresso, dove si trova anche il monumento alla memoria dei caduti di tutte le guerre è adibita a verde pubblico e a parcheggio.

Questa area si trova alla fine di un viale alberato, Strada Comunale del Cimitero, che ha origine da Strada Vicinale Torrazzo: l'area a verde pubblico separa i due sensi di marcia agevolando il transito veicolare.



Area a verde e parcheggio

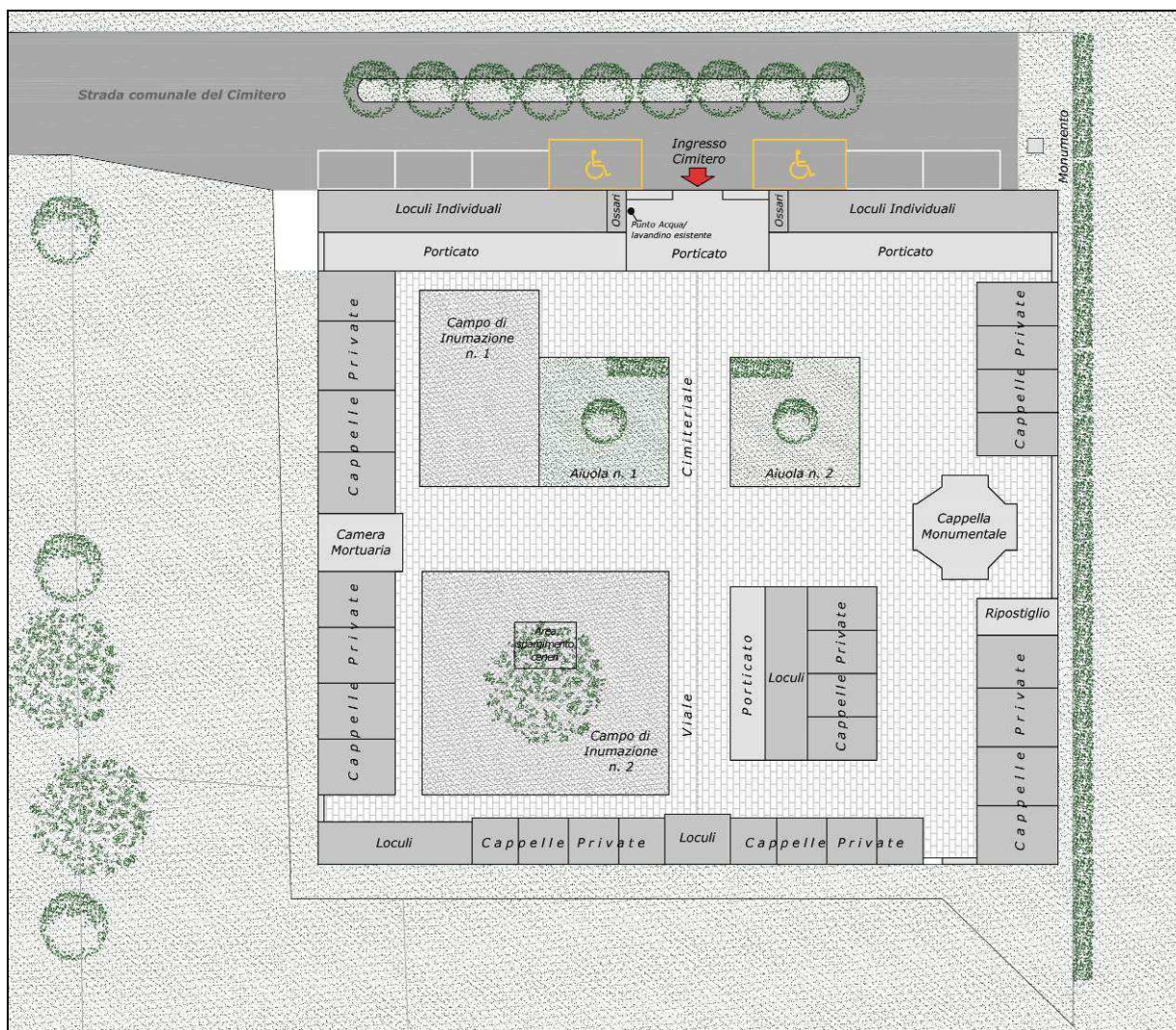


Monumento alla memoria dei caduti di tutte le guerre

Il Cimitero si presenta con un impianto interno a forma di croce greca.

Al suo interno sono presenti tutti i tipi di sepoltura:

- a) tumulazione in tombe di famiglia;
- b) tumulazione in loculi comunali;
- c) inumazione in campo di terra.



Stralcio planimetrico dello stato attuale fuori scala

Tombe di famiglia



Le tombe di famiglia (edicole funerarie) di dimensioni e caratteristiche architettoniche abbastanza unitarie, sono state realizzate lungo il perimetro del cimitero ad eccezione del lato Nord, in totale ricoprono una superficie di 450 mq circa.

Aree per inumazione

Le inumazioni sono ubicate in due aree collocate sul lato destro dell'asse centrale del Cimitero,

risultano divise da un percorso e non delimitate da elementi vegetali ma solo dal cambio di pavimentazione; esse ricoprono una superficie di circa 330 mq.



I loculi, pari a mq. 172, occupano tutto il lato nord dell'area cimiteriale, una piccola porzione del lato sud e ne sono stati creati, in tempi più recenti, in un area centrale: all'interno del quadrato posto a



Loculi comunali

Sud-Est, formato dalla intersezione dei percorsi che formano la croce greca dell'impianto cimiteriale.



Loculi comunali

La circolazione interna è assicurata da un percorso rettilineo di fronte all'ingresso che ne incrocia un altro a metà dell'area cimiteriale, dando origine ad un impianto a croce greca, e da un percorso perimetrale che corre, internamente, lungo il perimetro.

Lo stile architettonico delle tombe di famiglia e dei loculi, le colorazioni esterne, i materiali di rivestimento, le altezze e le decorazioni, conferiscono all'insieme il classico aspetto del cimitero di campagna.



Percorsi principali dell'area cimiteriale

Il cimitero risulta completamente accessibile ai disabili in quanto la superficie cimiteriale scoperta è pavimentata in massello con posa a L e tutte le aree coperte dai porticati sono pavimentate in klinker. Il piccolo dislivello (circa 5 cm) presente all'ingresso del cimitero è superato grazie alla presenza di una piccola rampa in cemento, all'interno dell'area cimiteriale non esistono altri dislivelli.

L'organizzazione del cimitero è quella classica: edifici perimetrali addossati al muro di cinta destinati alla costruzione di loculi comunali e di cappelle private ed aree centrali destinate principalmente ad aree per inumazione, percorsi ed aiuole oggi sostituite, in parte, da loculi comunali esistenti ed in progetto.

4. DATI STATISTICI SULLA POPOLAZIONE

Movimento naturale della popolazione

Comune di Castellar Guidobono – Dati ISTAT

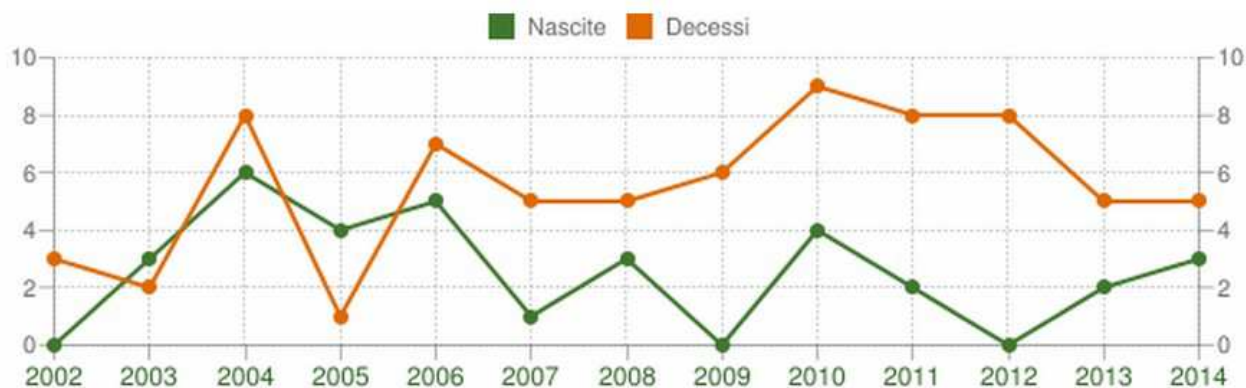


Tabella del bilancio demografico

riportante il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2014

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Decessi	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	0	3	-3
2003	1 gennaio-31 dicembre	3	2	+1
2004	1 gennaio-31 dicembre	6	8	-2
2005	1 gennaio-31 dicembre	4	1	+3
2006	1 gennaio-31 dicembre	5	7	-2
2007	1 gennaio-31 dicembre	1	5	-4
2008	1 gennaio-31 dicembre	3	5	-2
2009	1 gennaio-31 dicembre	0	6	-6
2010	1 gennaio-31 dicembre	4	9	-5
2011 ⁽¹⁾	1 gennaio-8 ottobre	1	7	-6
2011 ⁽²⁾	9 ottobre-31 dicembre	1	1	0
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	2	8	-6
2012	1 gennaio-31 dicembre	0	8	-8
2013	1 gennaio-31 dicembre	2	5	-3
2014	1 gennaio-31 dicembre	3	5	-2

⁽¹⁾ bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

⁽²⁾ bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

⁽³⁾ bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

5. SUPERFICI DEL CIMITERO DI CASTELLAR GUIDOBONO

CALCOLO DELLE SUPERFICI COMPONENTI L'AREA CIMITERIALE

Area lorda mq	Area occupata da loculi mq	Area occupata da edicole private mq	Area occupata da viabilità mq	Area occupata dalla aiuole mq	Area occupata dai campi di inumazione esistenti mq	Area occupata dagli ossari mq	Area occupata da edifici religiosi e manufatti accessori mq	Area occupata dal campo di spargimento ceneri e cinerario mq
2.100	170	400	875	148	330	120	45	12

5.1 LOCULI COMUNALI

Questo tipo di sepoltura occupa un intero lato del perimetro cimiteriale, una porzione del lato opposto ed un'ulteriore area centrale, occupando una superficie di circa 170 mq per un totale di 340 loculi di cui 25 risultano essere vuoti.

I loculi esistenti nel cimitero di Castellar Guidobono sono stati costruiti in differenti momenti storici:

- n. 60 loculi databili 1950
- n. 70 loculi databili 1960
- n. 70 loculi databili 1970
- n. 70 loculi databili 1980
- n. 70 loculi databili 1996

Di questi 340 loculi totali 270 (costruiti dal 1950 al 1980) hanno concessione novantanovenale mentre 70 (costruiti nel 1996) hanno concessione trentennale, di questi ultimi risultano essere occupati n. 45 loculi.

Considerando che nel decennio sono avvenute 66 sepolture nel cimitero di Castellar Guidobono, di cui 2 inumazioni e 20 nelle tombe di famiglia, risulta che le sepolture nei loculi sono state 44: suddivise nel decennio risultano essere 4 ogni anno.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 3 agosto 2011, n. 15, i Comuni devono prevedere la risposta alla necessità di sepolture nell'arco dei venti anni successivi alla adozione degli strumenti urbanistici.

Di conseguenza il fabbisogno di loculi nei prossimi 20 anni sarà il seguente:

$$4/\text{anno} \times 20 \text{ anni} = 80 \text{ loculi}$$

Il Comune di Castellar Guidobono, per il cimitero comunale, non dispone di tale riserva ma ha già predisposto il progetto per la costruzione di ulteriori 50 loculi all'interno del cimitero esistente (*vedi Tavola 3*).

Occorre verificare se per effetto di rotazione si libereranno altri loculi nel periodo compreso tra il 2015 e il 2035. Per quanto riguarda i 269 loculi con concessione novantanovenale si deve rispondere negativamente perché in quel periodo tutti i loculi hanno la concessione in corso: infatti i primi novantanovenali concessi presumibilmente 62 anni fa e quindi nel 1950 (anno di realizzazione del primo edificio di loculi) avranno le prime scadenze della concessione nel 2049.

I 25 loculi attualmente liberi, con concessione trentennale, non avranno scadenza di concessioni entro il 2035 ma inizieranno a liberarsi a partire dall'anno 2045 essendo concessionati dal 2015 in poi.

Gli unici loculi per i quali scadrà la concessione prima del 2035 sono i 45 loculi occupati dell'ultimo edificio (costruito nel 1996 con concessione trentennale) per i quali le concessioni scadranno a partire dal 2026. I loculi che probabilmente si libereranno dal 2026 al 2035 sono calcolabili come segue:

$$9 \text{ anni} \times 4/\text{anno} = 36 \text{ loculi liberi}$$

Ipotizzando che il 50% delle concessioni non venga rinnovato sarà possibile riconcessionarne la metà, cioè 18 loculi.

Pertanto i loculi disponibili per i prossimi 20 anni risultano essere:

$$25 \text{ liberi} + 18 \text{ liberi per rotazione} = 43 \text{ loculi totali}$$

Il fabbisogno stimato per i prossimi 20 anni è di 80 loculi. Sommando a questi 43 i 50 loculi in progetto si raggiunge il numero totale di 93 unità sufficiente alla necessità comunale.

Si precisa che nella costruzione esistente a lato del campo di inumazione n°2, le prime 5 file di loculi sono destinati alle sepolture, l'ultima fila, come specificato alla Tavola n°3, è destinata ad ossari e cinerari privati con dimensioni conformi a quelle della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993 p.to 13 e quindi per gli ossarietti 0,70 x 0,30 x 0,30m e per le nicchie cinerarie 0,30 x 0,30 x 0,50m.

5.2 TOMBE DI FAMIGLIA

Questo tipo di sepoltura è la più presente nel Cimitero di Castellar Guidobono occupando, quasi interamente, tre lati del perimetro cimiteriale più un'area posta centralmente; dette aree ricoprono una superficie di circa 400 mq.

Le tombe di famiglia presenti nell'area cimiteriale del Comune di Castellar Guidobono sono suddivise in due tipologie:

- *Cappelle Private*: appartengono a questa tipologia n. 28 tombe per una superficie di circa 370 mq;
- *Cappella monumentale*: una tomba appartiene a questa categoria, ricopre una superficie di circa 30 mq e si configura come una piccola chiesa.

Gli spazi destinati alle cappelle di famiglia risultano saturi. Anche in questo caso il Comune ha previsto la costruzione di ulteriori 3 cappelle di famiglia (*vedi Tavola 3*).

5.3 CAMPI DI INUMAZIONE

Le aree destinate a questo tipo di sepoltura occupano la porzione destra, rispetto all'asse centrale dell'ingresso, dell'area cimiteriale, per un totale di 22 salme inumate ed una superficie complessiva di circa 330 mq.

L'area utilizzata per i campi di inumazione, all'interno del cimitero di Castellar Guidobono, è composta da due rettangoli: uno più grande di circa 230 mq ed uno più piccolo di circa 100 mq, separati da un percorso e non interamente occupati.

Complessivamente quindi mq 330.

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DEI LOTTI DI TERRENO DESTINATI AI CAMPI DI INUMAZIONE

Si calcolano le superfici esistenti a disposizione per le inumazioni:

Campo inumazione n. 1	mq 100
Campo inumazione n. 2	<u>mq 230</u>

Superfici destinate ad inumazioni **mq 330**
(Occupate e non occupate)

Le inumazioni stimate per l'ultimo ventennio = n. 10

Suolo utilizzato nel ventennio n. 10 x 3,50 = mq 35,00

Area necessaria per il prossimo ventennio (comprensiva di reinumazioni ed eventi straordinari)
mq 35,00 x 1,50 x 1,10 = mq. 57,75

Calcolo della disponibilità di aree per inumazione nel prossimo ventennio

<i>Campo inumazione n. 1</i>	100 mq – 38 mq (tombe realizzate)	= 62 mq
<i>Campo inumazione n. 2</i>	230 mq – 110 mq (tombe realizzate) - 12 (campo spargimento ceneri)	<u>= 108 mq</u>

Superficie Totale libera **170 mq**

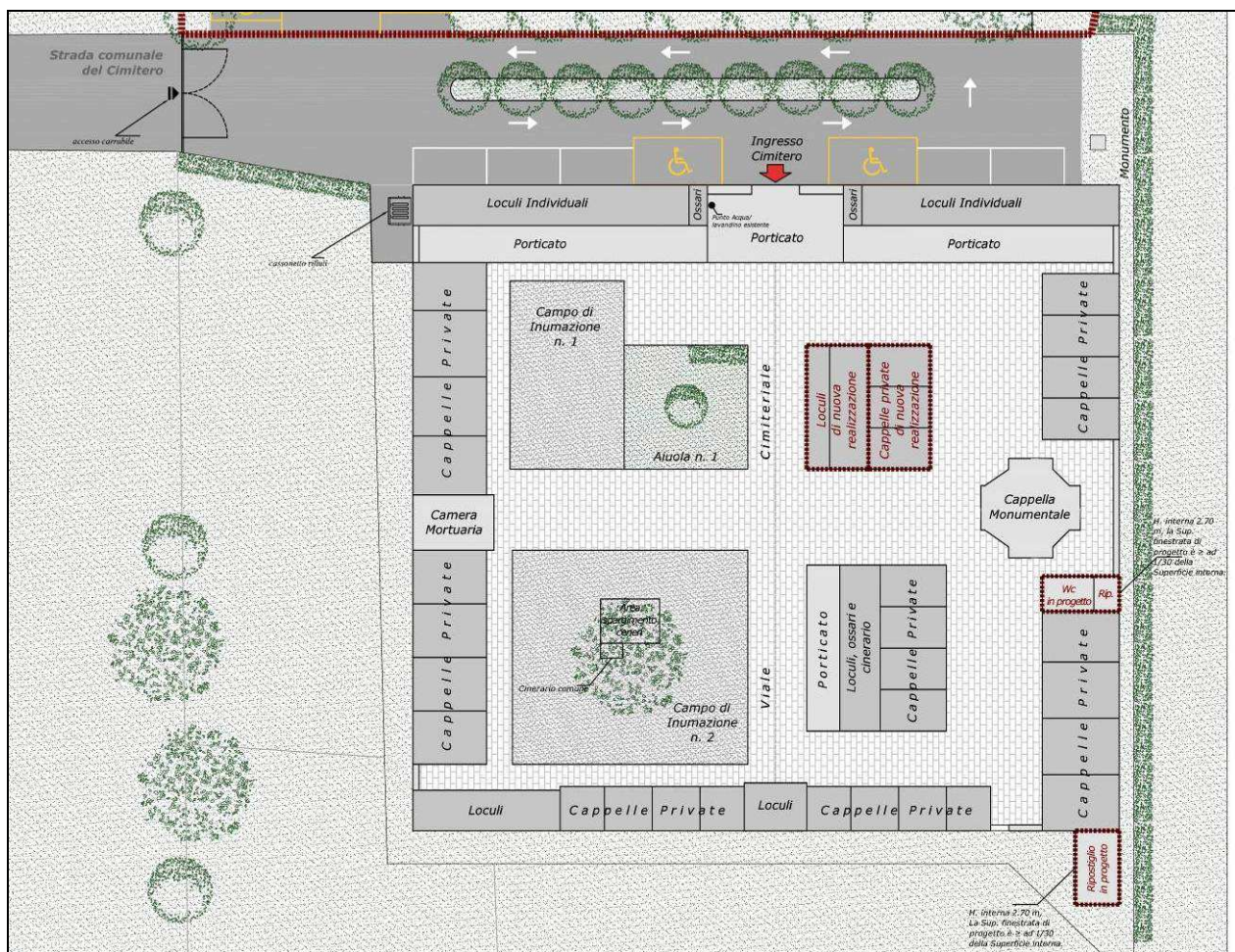
170 mq > 57,75 area necessaria per il prossimo ventennio

L'area definita oggi come aiuola n. 1 con una superficie di 70 mq costituisce un'ulteriore possibile area da destinarsi, ad esaurimento di quelle già esistenti, a campo di inumazione.

6. ADEGUAMENTO DEL CIMITERO ESISTENTE RISPETTO ALLE NORME IGIENICO – SANITARIE E ALLE FUTURE ESIGENZE DELLA POPOLAZIONE

Il progetto di adeguamento del cimitero esistente, illustrato nella tavola n. 3 allegata al presente Piano Regolatore Cimiteriale, prevede:

- a) la realizzazione di un corpo di fabbrica da 50 loculi e la costruzione di n. 3 cappelle private (o in alternativa costruzione di ulteriori 50 loculi);
- b) riduzione di un magazzino esistente per realizzare il nuovo servizio igienico: il servizio sarà utilizzato sia dall'utenza pubblica che da un operatore cimiteriale che interviene in modo occasionale nel cimitero: l'operatore suddetto, infatti, usufruisce di spogliatoio e servizi dedicati presso la sede centrale comunale;
- c) realizzazione dello smaltimento delle acque reflue:
 - le acque meteoriche saranno convogliate in pozzi assorbenti e filtranti e smaltite tramite dispersione nel suolo;
 - le acque nere saranno convogliate in una fossa Imhoff, in un filtro percolatore aerobico e, infine, scaricate mediante sub-irrigazione in quanto la fognatura comunale dista più di 100 metri dal sito cimiteriale;
- d) Realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in prossimità del cimitero esistente, in fregio alla strada comunale del Cimitero e a lato dell'area sportivo - ricreativa comunale;
- e) Realizzazione di un deposito cimiteriale nella parte di area esterna al cimitero ma accessibile tramite porta di servizio, il deposito avrà altezza interna netta pari a m 2,70 e rispetterà il rapporto di aeroilluminazione pari ad 1/30 della propria superficie;
- f) Individuazione di n. 2 parcheggi per disabili, a lato dell'ingresso del cimitero, con opportuna segnaletica.



Stralcio planimetrico del progetto di adeguamento del cimitero esistente fuori scala

7. IL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE ED INDIVIDUAZIONE DI UNA RELATIVA AREA DI PARCHEGGIO PUBBLICO DI SERVIZIO

Il cimitero comunale di Castellar Guidobono, come detto in precedenza, è dotato di fascia di rispetto pari a m. 200,00 da tutti i lati e rispetta la distanza prevista dall'art. 27 della L.R.56/77 e s.m.i., comma 5, di almeno 200 metri dal centro abitato.

E' previsto un ampliamento del sito cimiteriale in funzione di quanto previsto dalla L.R. n. 15 del 3 agosto 2011 che ha in parte modificato la L.R. n. 20 del 31 ottobre 2007. Si intende infatti localizzarvi un impianto per la cremazione dei cadaveri con una struttura per il commiato.

Gli impianti saranno oggetto di specifica progettazione e di specifica richiesta di pareri all'ARPA e all'ASL competenti come da L.R. 3 agosto 2011, n. 15 che ha modificato la L.R. n. 20 del 31 ottobre 2007.

L'area in argomento ha una superficie di mq 1.805 circa. Gli impianti rientreranno all'interno della fascia di rispetto cimiteriale che nel lato destinato all'ampliamento manterrà comunque, ad intervento avvenuto, la profondità di ml. 160,00 circa.

L'area sarà interamente recintata da un muro di cinta che ripeterà le caratteristiche di quello del cimitero esistente per quanto ad altezza, colore e materiali.

All'interno della recinzione saranno convenientemente sistemati gli impianti tecnologici, le strutture per il commiato in possesso delle caratteristiche igienico – sanitarie previste dalla normativa statale e regionale vigente, i cinerari comuni, la dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori.

Dovranno essere attrezzati servizi igienici per disabili nonché parcheggi a questi dedicati.

L'accesso al sito cimiteriale, che comprenderà anche l'impianto di cremazione, avverrà da un nuovo cancello previsto all'inizio del viale (vedi Tavola n°3).

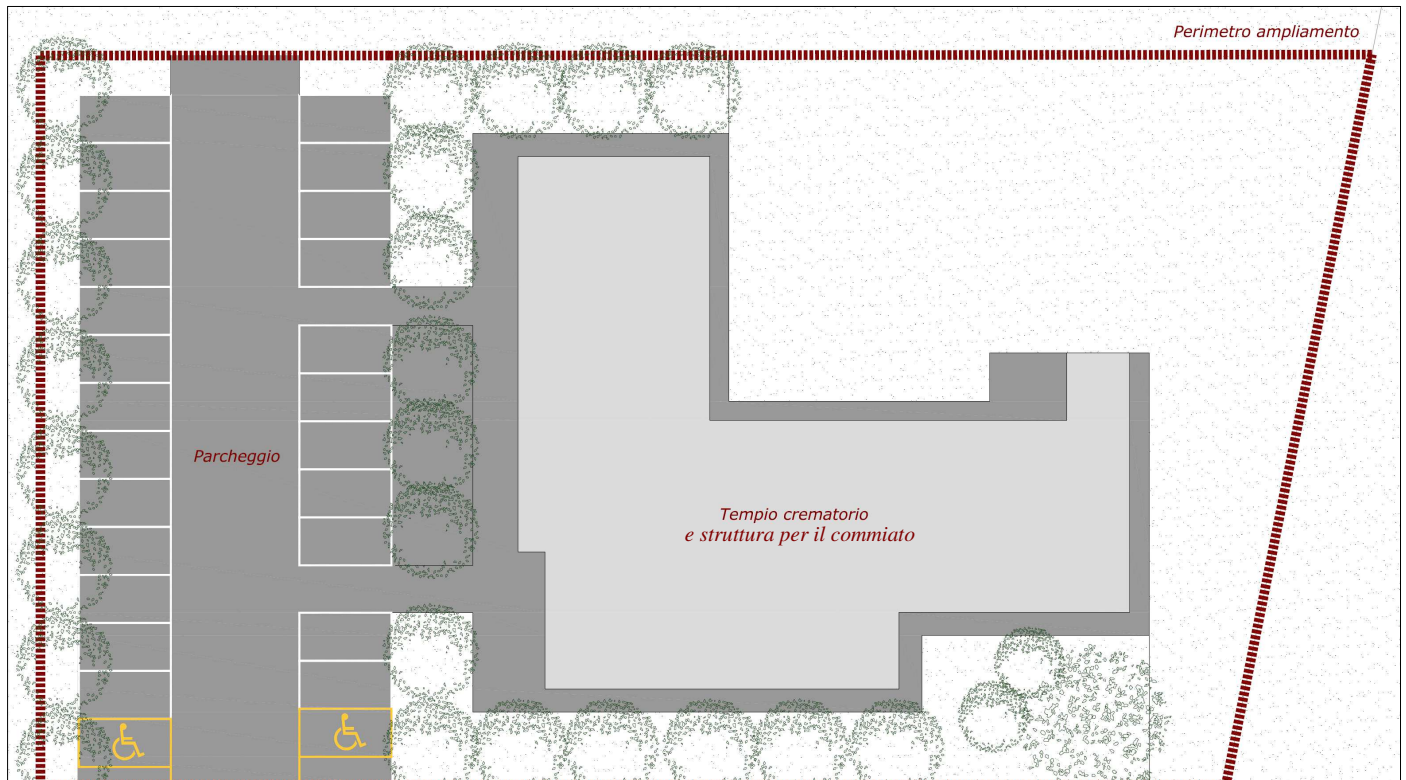
Per quanto allo smaltimento delle acque reflue:

- le acque meteoriche saranno smaltite tramite dispersione nel suolo;
- le acque nere saranno convogliate in una fossa a tenuta che sarà svuotata periodicamente, in quanto la fognatura comunale transita nella strada vicinale Torrazzo ubicata ad una distanza di circa 200 metri dal cimitero;

I percorsi interni dovranno essere di larghezza non inferiore a ml. 2,50 e dovrà essere previsto un percorso attrezzato per disabili.

Alla presente Variante è allegata relazione geologica per l'area di ampliamento previsto.

In fregio alla Strada del Cimitero si individua una nuova area di mq 695 circa per parcheggi pubblici a servizio della struttura in ampliamento del sito cimiteriale.



Stralcio planimetrico dell'ampliamento del sito cimiteriale in progetto fuori scala

8. INFORMAZIONI FINALI E COMPLEMENTARI

- il Comune di Castellar Guidobono ha stipulato una **convenzione per l'utilizzo dell'obitorio sito nel Comune di Tortona** dotato delle attrezzature di cui all'art. 15, comma II, DPR 285/90 come risulta dall'autocertificazione del Sindaco;
- il **Responsabile dei Servizi Cimiteriali** Comune di Castellar Guidobono è il **Sig. Stefano Arrigone** (vedi All. 6 "*Delibera per l'attribuzione poteri gestionali al Sindaco ex art. 53 comma 23 della L.388/2000*");
- i **rifiuti cimiteriali sono smaltiti dall'Impresa Gestione Ambiente S.p.a.** di Tortona, che si occupa dello smaltimento di tutti i rifiuti per il Comune di Castellar Guidobono;
- il Comune di Castellar Guidobono è dotato di un **Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale** approvato con DCC n. 32 in data 25/05/1992 che si allega al presente Piano Regolatore Cimiteriale (vedi All. 4);
- il Consiglio Comunale del Comune di Castellar Guidobono ha approvato con DCC n. 26 del 19/11/2014 il **Regolamento Comunale per affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti** (vedi All. 5);
- per il presente Piano Regolatore Cimiteriale **non è stata redatta la Verifica di Assoggettabilità alla VAS** in quanto la stessa è stata redatta recentemente per la Variante Parziale n. 1/2015 avente come oggetto l'ampliamento dell'area cimiteriale.

ALLEGATO 1

Documentazione fotografica



Panoramica del paesaggio a nord del cimitero - area su cui insisterà l'ampliamento in previsione





ALLEGATO 2

Stralcio di PRG vigente di Castellar Guidobono



Aree per servizi ed attrezzature in insediamento residenziale

Esistenti Progetto



Interesse comune



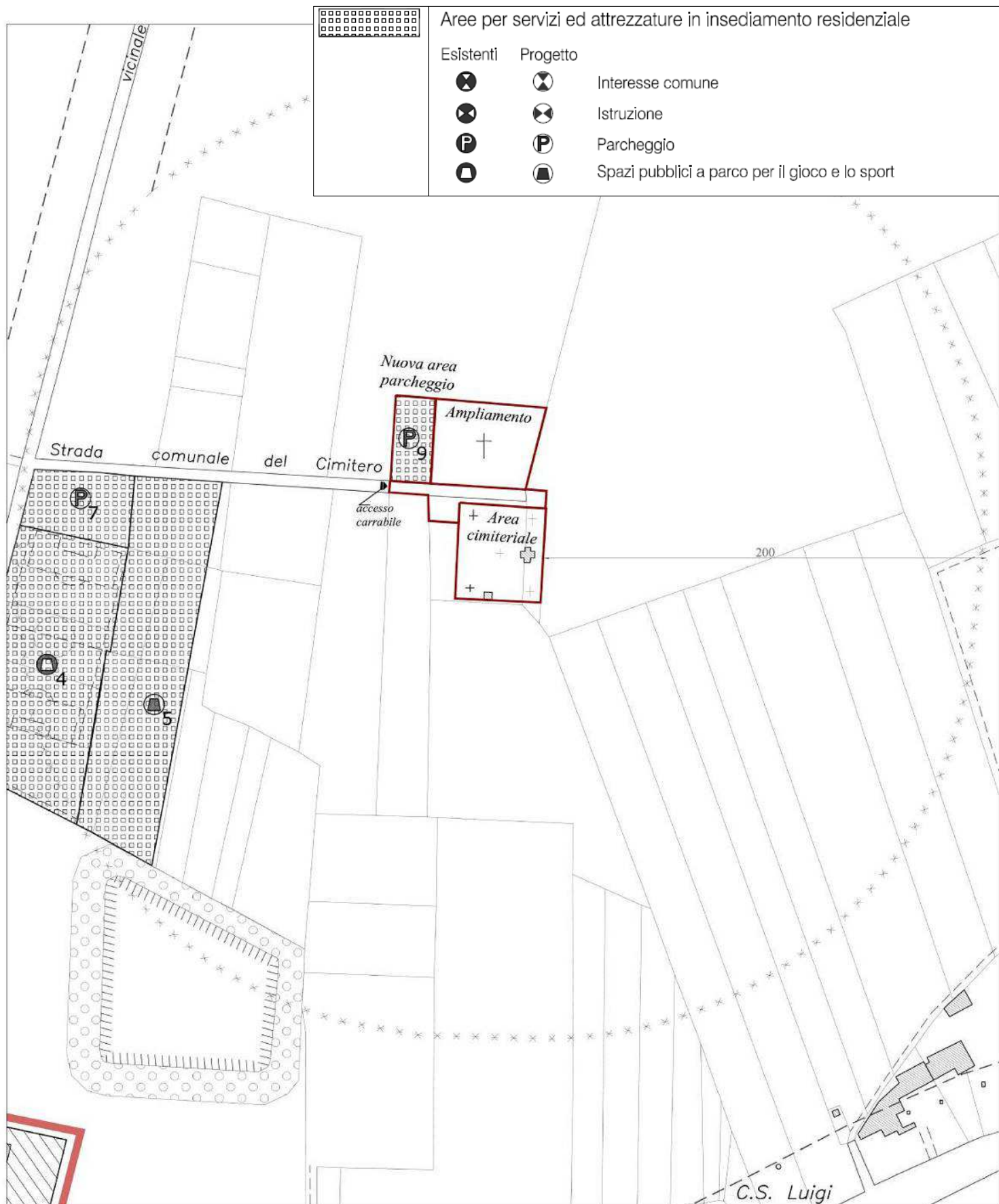
Istruzione



Parcheggio



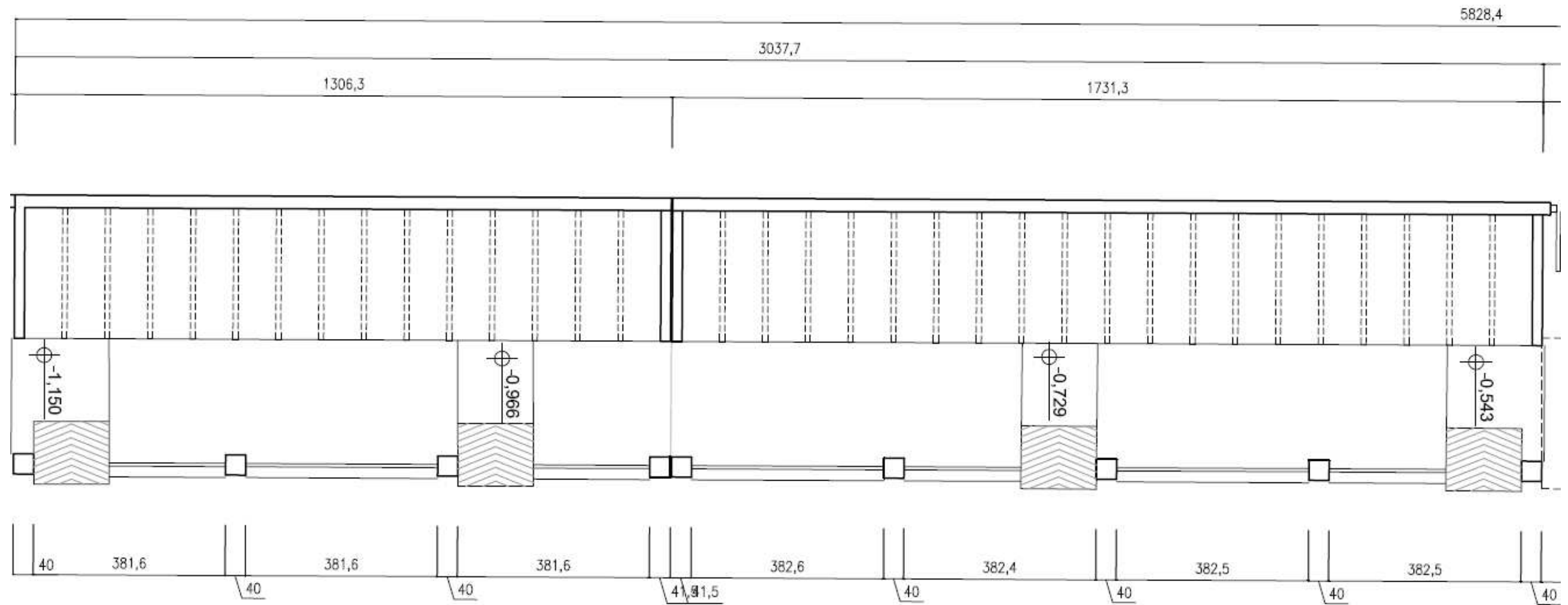
Spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport



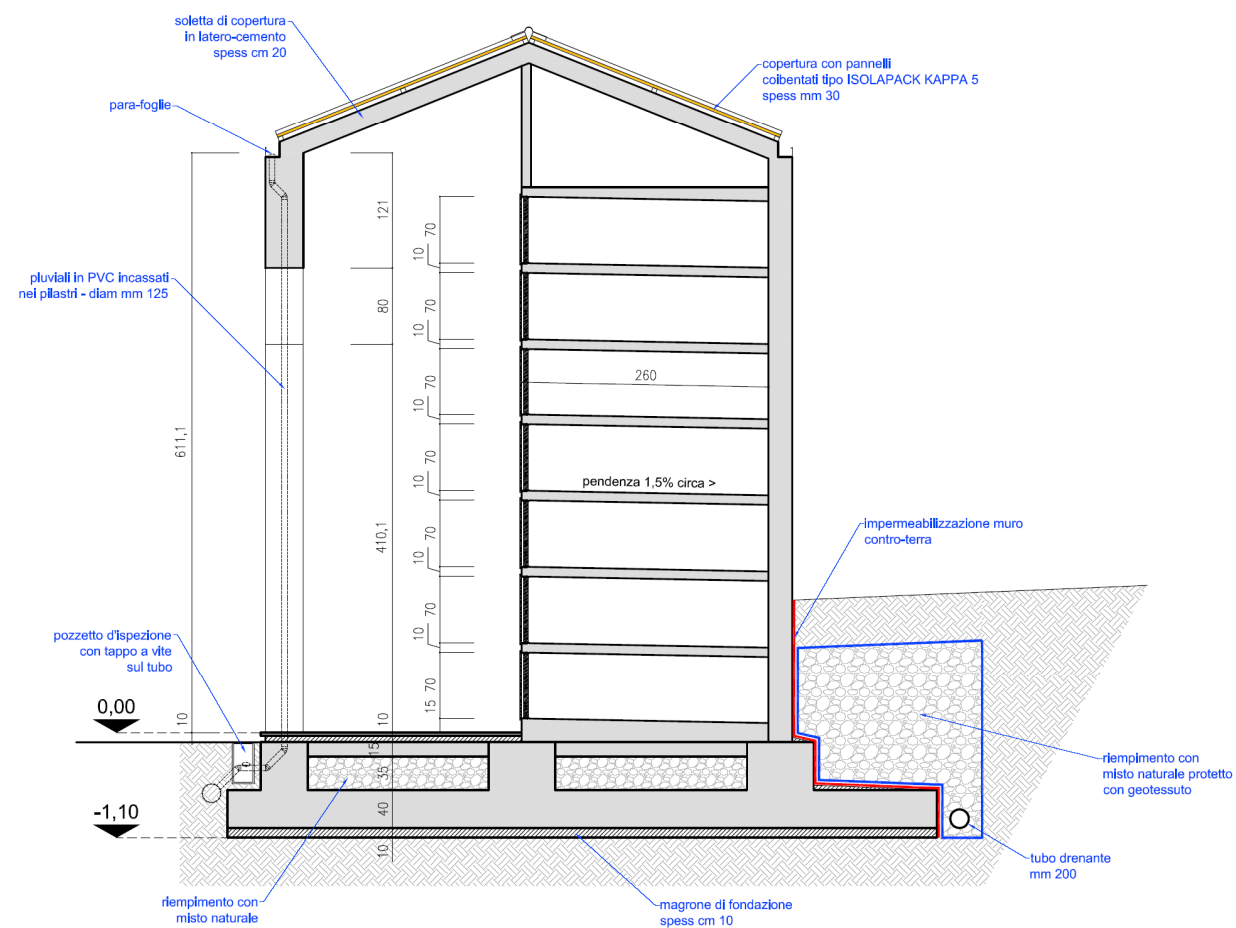
ALLEGATO 3

Schema tipo di un blocco di loculi

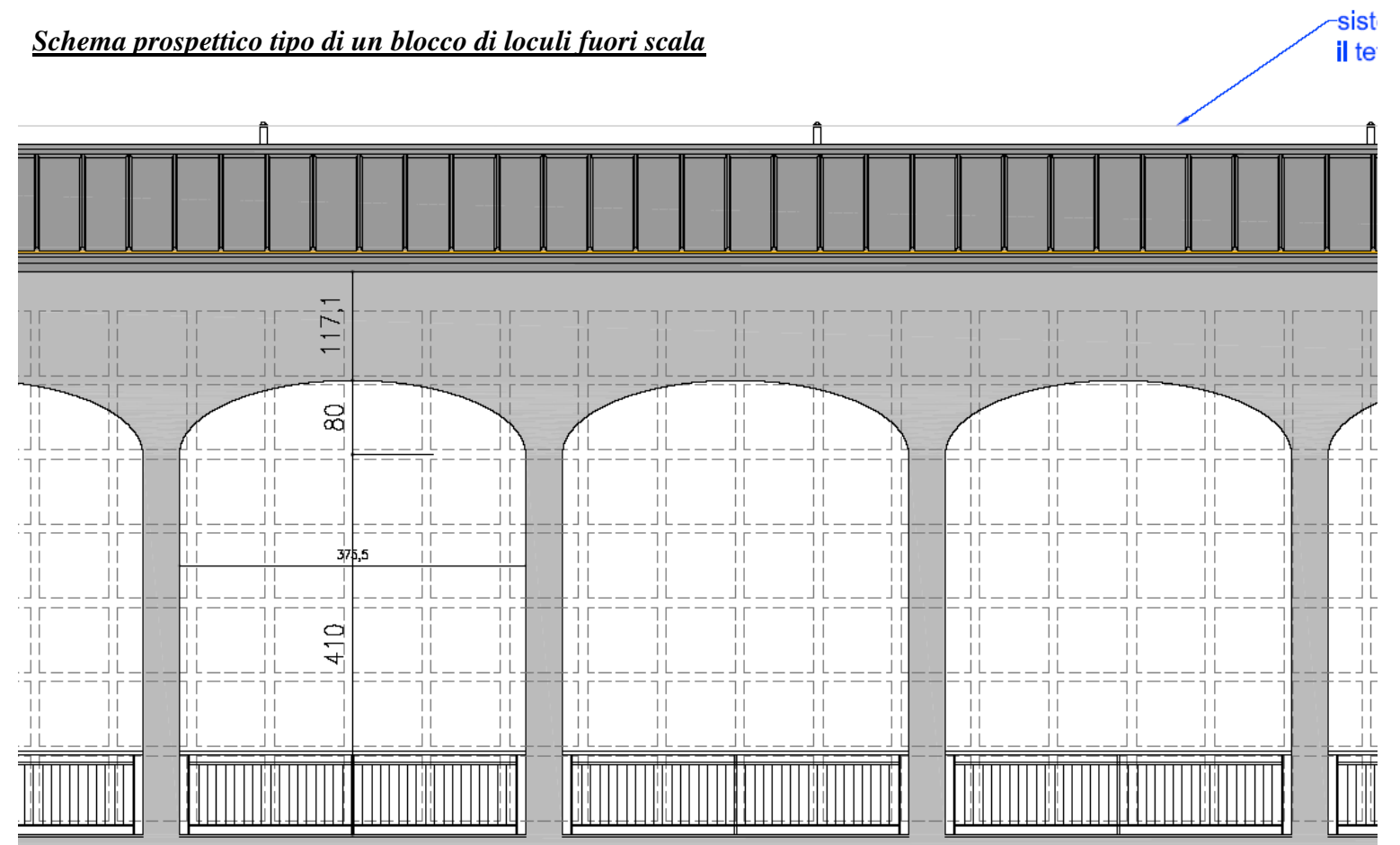
Schema planimetrico tipo di un blocco di loculi fuori scala



Sezione tipo di un blocco di loculi fuori scala



Schema prospettico tipo di un blocco di loculi fuori scala



ALLEGATO 4

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale

Comune di CASTELLAR GUIDOBONO

Provincia di ALESSANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

IN ATTUAZIONE DEL
D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285

2^a edizione



CASA EDITRICE F. APOLLONIO & C.
BRESCIA 1991



CASA EDITRICE ICA
1991

Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1.

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2.

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3.

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 4.

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 25 mm.

Art. 5.

1. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

2. Per quanto attiene ai requisiti delle casse ove verranno racchiuse le salme destinate alla tumulazione e non espressamente indicati nell'articolo si rinvia agli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e che qui si intendono riportati.

Art. 6.

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. *Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55.*

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa, tali *esumazioni* devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 7.

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8.

1. È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9.

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 10.

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Capo II

TRASPORTO DEI CADAVERI.

Art. 11.

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero *È* a carico del *LA FA-*
MIGLIA.

Art. 12.

1. Il trasporto come sopra *vi È* fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

4. Il Sindaco disciplina l'orario, le modalità ed i percorsi consentiti.

Art. 13.

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 14.

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al *L'OBITORIO DELL'OSPEDALE PIU' VICINO.*

Art. 15.

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16.

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17.

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 18.

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 19.

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 20.

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21.

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 22.

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa

esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 23.

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L.

Art. 24.

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25.

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 26.

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capo III

INUMAZIONI

Art. 27.

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 28.

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 29.

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 30.

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 31.

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Art. 32.

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 33.

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.

2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 34.

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le

piane ed arbusti di maggiore altezza sono censurati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 35

1. Sulle fosse dei campi comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata Tabella A).

2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. È concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO IV

TUMULAZIONI SEPOLTURE PRIVATE

Art. 36

1. Il Comune può concedere l'uso ~~ai privati~~ *ai privati* :

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o forni o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali e urne cinerarie.

Art. 37.

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 38.

1. È ESENTE DA TASSE LA TUMULAZIONE DI CUI ALL'ART. 36.

Art. 39.

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 40.

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - il coniuge.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
6. I concessionari della tomba di famiglia hanno la possibilità di effettuare, a loro cura e spese, la estumulazione dei feretri estranei che si trovano nelle loro cappelle e di effettuare la tumulazione in altro loculo delle tombe stesse. Dopo trent'anni dalla prima tumulazione le salme di dette persone possono essere estumulate e depositate nell'ossario delle tombe stesse purché si trovino nelle condizioni descritte dal 5° comma dell'art. 85 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

Art. 41.

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

Art. 41 bis

Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:

- a) in tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi colombari;
- b) in tomba di famiglia in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;

Nel caso di cui alla lettera a) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali; tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel solo caso che il richiedente effettui la estumulazione entro un anno dalla messa a disposizione dei nuovi colombari, diversamente il Comune incamererà definitivamente il deposito effettuato.

Nel caso di cui alla lettera b) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali: tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel caso che, il richiedente già concessionario di area, edifichi la tomba di famiglia entro i due anni previsti dal Regolamento di polizia mortuaria; trascorsi infruttuosamente i due anni il Comune incamererà l'intera somma depositata.

Art. 42.

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.
4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.
5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Art. 43.

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 43 bis

1. È consentita, previa deliberazione della G.C. la retrocessione al Comune di concessione di area o loculo cimiteriale. Nel caso di retrocessione di area cimiteriale entro i due anni dalla data di rilascio della concessione, il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione, mentre rimborserà il 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione in ogni altro caso.
2. Nel caso di loculo posto nei colombari edificati dal Comune, la retrocessione è consentita solo se non ancora utilizzato dall'avente diritto. In questo caso il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione se questa avviene entro i due anni dalla data di concessione. rimborserà invece il 50% della tariffa in vigore alla data di retrocessione in ogni altro caso.
3. I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

Art. 44.

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

Art. 45.

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 46.

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 47.

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 48.

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quan-

do siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 49.

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art. 49 bis

1. Le cappelle o tombe di famiglia devono essere costruite entro due anni dalla concessione. Trascorso tale termine il Comune rientrerà in possesso dell'area concessa e non edificata senza nulla corrispondere al concessionario.

Capo V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 50.

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziarica per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 51.

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'articolo 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco

seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 52.

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvenivano dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'osario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.

3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

5. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 53.

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o l'autorizzazione del Sindaco.

2. Le esumazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal **Sindaco**.

3. I feretri esumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 54.

1. Per le esumazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 52 del presente Regolamento.

Art. 55.

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite

alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e del custode del cimitero. e nel rispetto dell'art. 84 L. 285/90.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziarla, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 56.

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà averci per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 57.

1. Nei casi di esumazioni o di estumulazioni autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale.

Capo VI

**ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI
E PERSONALE ADDETTO**

Art. 58

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art. 59

1. Il cimitero comprende:
- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
 - c) una camera mortuaria;
 - d) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
 - e) un ossario comune;
 - f) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie o i resti delle salme mineralizzate.

Art. 60

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

- a) un responsabile del servizio facente anche le funzioni di custode e necroforo;
- b) gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica.

Art. 61

1. Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 62

1. Il responsabile del servizio

- a) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) assiste a tutte le esumazioni e estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;
- c) provvede alla tenuta dei registri e alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera;
- i) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero stabilito dalla G.C.;
- l) vigila sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero.

ro, e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Sindaco o dall'Assessore da quest'ultimo delegato;

m) assiste il Coordinatore Sanitario e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità.

Capo VII

NORME DI SERVIZIO

ART. 63

1. Speciale incarico del ~~responsabile del servizio~~ e quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.

2. Egli deve perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

3. Vigila per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

4. È al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che a lui sopravanza dalle suaccennate occupazioni deve impiegarlo nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceve.

Art. 64

Il ~~responsabile~~ del cimitero urbano dipende amministrativamente dal Sindaco, o in mancanza del Sindaco:

a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.;

b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;

Il ~~MECPO FORDO~~, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, veste la divisa o porta i distintivi, che gli saranno somministrati dal Comune.

Art. 65

1. Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari acciò non abbiano a subire danni di sorta.

Art. 66

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziarla, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 67

1. Nelle sepolture dei campi comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 68

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 69

1. È stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

2. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempreché queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 51.

3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari.

Art. 70

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.

2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

4. È permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.

5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 71

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 70.

Capo VII

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 72

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 73

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. È assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 74

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 75

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art 76

1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 77

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 78

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 79

1. È assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri in-
INTERNI DEN cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di esegui-
RE QUALSIASI iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 80

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque
NON APPARTENENTE all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge
ALL'OPERAZIONE presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 81

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conve-
NIENTE sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urba-
NA DIFFUSO ad uscire immediatamente.

Capo IX

CONTRAVVENZIONI

Art. 82

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento
ESORSENTI A sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle
SANZIONI PENALI, NEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI.

Capo XI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 84

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.

Addì, _____

Il presente Regolamento venne approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25/05/1992 . N. 32

§.10 IL SINDACO

§.10 IL SEGRETARIO

Pubblicato all'Albo pretorio del Comune il CASIMIR GUIDOBONO
giornata festiva senza opposizioni:
~~con~~

§.10 IL SEGRETARIO

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva a sensi dell'art. 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

§.10 IL SEGRETARIO

Pubblicato per quindici giorni consecutivi dal 11/06/1992 al 26/06/1992
il 30/06/1992

§.10 IL SEGRETARIO

Omologato dal Ministero della Sanità - Direzione Generale Servizio Igiene Pubblica - a sensi dell'art. 345 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 come risulta dalla nota ministeriale in data _____ n. _____

TABELLA DELLE TASSE DA CORRISPONDERSI

N.	Natura della concessione	Importo
1	- Per collocamento dei cippi di altezza non superiore ai m. 1 e di croci semplici sia in ferro che in legno	GRATUITE
2	- Per collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,20 e di lapidi senza sopracopertina e solo in marmo	GRATUITE
3	- Per collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,50 e di lapidi con sopracopertina e circondate da colonnine	GRATUITE

ALLEGATO 5

*Regolamento Comunale per affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri
derivanti dalla cremazione dei defunti*



COMUNE DI CASTELLAR GUIDOBONO

Piazza San Tomaso n. 1 - 15050 Castellar Guidobono (AL)

Tel. 0131/898053 - C.F./P.IVA 00457850063

info@comune.castellarguidobono.al.it -

protocollo@pec.comune.castellarguidobono.al.it

REGOLAMENTO COMUNALE

AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E

DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI

DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19.11.2014

Sommario

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’	3
ART. 2 – CONSERVAZIONE DELLE CENERI	3
ART. 3 - AFFIDAMENTO DELLE CENERI	3
ART. 4 – DISPERSIONE DELLE CENERI.....	4
ART. 5 – SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE.....	5
ART. 6 – REGISTRI DI STATO CIVILE.....	5
ART. 7 – PROCEDURE	5
ART. 8 – DEPOSITO PROVVISORIO	6
ART. 9 – SANZIONI AMMINISTRATIVE	6
ART. 10 – TARIFFE	6
ART. 11 – INFORMAZIONE AI CITTADINI.....	7
ART. 12 – NORMA TRANSITORIA	7
ART. 13 –ENTRATA IN VIGORE	7

ART.1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri) e della Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15. Richiama altresì il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e le norme e direttive compatibili di cui al D.P.R. 285/90 (Ordinamento di Polizia Mortuaria).
2. Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la sua dignità e libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

ART. 2 – CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri possono essere conservate o tumulate:
 - a) in forma indistinta previo conferimento nel cinerario/ossario comune presso il Cimitero Comunale;
 - b) in forma distinta in apposita urna sigillata, anche biodegradabile, che può essere tumulata:
 - in area cimiteriale;
 - in edicola funeraria di famiglia;
 - in loculo, anche in presenza di feretro; in tal caso la tumulazione dell'urna cineraria avrà uguale scadenza a quella del loculo. La concessione potrà essere rinnovata per uno o più periodi successivi di dieci anni, secondo quanto previsto dall'art. 42 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;
 - in nicchia per resti mortali per la durata di anni 40 a decorrere dalla data di concessione;
 - in nicchia cineraria per la durata di anni 5 a decorrere dalla data di concessione con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni;
 - in nicchia collettiva per la durata di anni 5 a decorrere dalla data di prima concessione con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni, o comunque per più periodi, valutando che siano passati 5 anni per l'ultima tumulazione;
 - c) consegnata al soggetto affidatario di cui all'art.3 del presente Regolamento.

ART. 3 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20.
2. Ai fini della consegna dell'urna cineraria, il soggetto affidatario deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellar Guidobono richiesta di affidamento nella quale viene indicata la destinazione finale delle ceneri. Verrà quindi rilasciata apposita autorizzazione quale documento accompagnatorio dell'urna, che l'affidatario dovrà conservare. Copia dell'autorizzazione sarà archiviata presso il Comune.
Se l'urna verrà conservata in un altro Comune, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, il Comune di Castellar Guidobono, provvederà a darne notizia al Comune di destinazione delle ceneri.

3. L'affidatario:

- ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;
- è tenuto a comunicare al Comune di Castellar Guidobono, quando le ceneri sono custodite sul territorio comunale, le modalità della loro conservazione;
- è tenuto a comunicare, con preavviso di 15 giorni, al Comune di Castellar Guidobono, l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune. In caso di nuova residenza, l'affidatario è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio di Stato Civile contestualmente alla richiesta di residenza.

4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto affidatario.
5. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castellar Guidobono che provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e l'urna sarà conferita per la conservazione, nel Cimitero Comunale, in apposita celletta con oneri a carico dell'affidatario oppure nel cinerario comunale a titolo gratuito.
6. Chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a dichiararlo all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellar Guidobono che provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e l'urna deve essere conferita al Cimitero Comunale per la conservazione in deposito, come stabilito nell'art. 8 del presente Regolamento.

ART. 4 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente per spargimento, nell'area a ciò destinata posta all'interno del Cimitero Comunale, denominata "Area dispersione ceneri";
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.
3. I soggetti di cui al precedente comma 2 sono tenuti a comunicare al Comune di Castellar Guidobono, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.
4. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
5. E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
6. La dispersione all'interno del Cimitero di Castellar Guidobono è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del Comune o non residenti previa autorizzazione del Sindaco.

7. La dispersione nel territorio di Castellar Guidobono, all'interno del Cimitero, avverrà alla presenza di idoneo incaricato preposto alla gestione dei servizi cimiteriali che provvederà a coadiuvare il cerimoniere (l'affidatario dell'urna cineraria) alla stesura o ricevimento del verbale delle operazioni di dispersione, al fine del successivo inoltrare all'Ufficio dello Stato Civile.

ART.5 – SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. Nei seguenti casi, affinché non sia perduto il senso comunitario della morte è apposta, in prossimità dell'Area dispersione ceneri", una targa individuale o collettiva (pannello) riportante i dati anagrafici del defunto:
 - per tutte le persone residenti nel Comune di Castellar Guidobono al momento del decesso;
 - per tutte le persone, anche non residenti, le cui ceneri vengono disperse nel territorio comunale;
 - per tutte le persone le cui ceneri sono state affidate per la conservazione a domicilio.

ART. 6 – REGISTRI DI STATO CIVILE

1. E' predisposto apposito registro depositato presso l'Ufficio di Stato Civile nel quale risulta:
 - l'affidatario dell'urna;
 - l'indirizzo di residenza;
 - i dati anagrafici del defunto cremato;
 - il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
 - la data e il luogo di eventuale dispersione delle ceneri.

ART. 7 – PROCEDURE

1. La procedura in caso di autorizzazione all'affidamento delle ceneri di cui all'art. 3 del presente Regolamento è la seguente:
 - presentazione di un'istanza del parente del defunto nella quale dovrà essere espressa la volontà del defunto stesso, contenente:
 - dati anagrafici e residenza del/i richiedente/i;
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;
 - la dichiarazione di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale (in caso l'urna sia custodita nel Comune di Castellar Guidobono);
 - il luogo di conservazione;
 - l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri.
 - Il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna da parte dell'ufficio di Stato Civile.
2. L'attività di controllo di regolare conservazione dell'urna verrà espletata dagli uffici della Polizia Municipale.
3. La procedura in caso di autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 2 della L.R. Piemonte n. 20 del 30/10/2007, è la seguente:
 - presentazione di un'istanza da parte dei soggetti di cui al sopracitato art. 2 della L.R. Piemonte 20/2007 contenente:

- i dati anagrafici e residenza del/i richiedente/i;
 - la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'art. 4 della L.R. Piemonte n. 20/2007;
- rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri da parte dell'Ufficio di Stato Civile;
 - comunicazione al Sindaco del Comune in cui avverrà la dispersione delle ceneri;
 - verbale delle operazioni di dispersione delle ceneri a cura dell'affidatario (cerimoniere) dell'urna.

ART. 8 – DEPOSITO PROVVISORIO

1. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 1 anno dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale nelle situazioni in cui cause di forza maggiore impongano il posticipo delle operazioni di dispersione.
2. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 2 anni dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale in caso di restituzione dell'urna rinvenuta in un domicilio privato.
3. Trascorsi i termini sopracitati, senza che le procedure per la dispersione, l'affido o la conservazione siano state effettuate o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno conferite per la conservazione indistinta nel Cinerario/ossario comune.

ART. 9 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dall'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall'art.2 della Legge 130/2001.

ART. 10 – TARIFFE

1. La misura della tariffa per la dispersione delle ceneri verrà determinata dall'Amministrazione Comunale nei limiti e con le modalità stabilite dal D.M. 16/05/2006.
2. In attesa di specifica disciplina si applica per ciascun servizio cimiteriale, in via transitoria, l'importo minimo previsto dal succitato Decreto.

ART. 11 – INFORMAZIONE AI CITTADINI

1. Le informazioni sono divulgate mediante il Sito del Comune di Castellar Guidobono all'indirizzo www.comune.castellarguidobono.al.it

ART. 12 – NORMA TRANSITORIA

1. In attesa di completamento delle aree cimiteriali destinate alla dispersione e al cinerario comunale, le urne saranno conservate in deposito provvisorio nel Cimitero Comunale.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno decorrente dalla data di ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

ALLEGATO 6

DGC N. 10 DEL 09/06/2014

Delibera per l'attribuzione poteri gestionali al Sindaco ex art. 53 comma 23 della L.388/2000

COMUNE DI CASTELLAR GUIDOBONO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.10

Oggetto: Attribuzione poteri gestionali al Sindaco ex art.53 comma 23 della L.388/2000.

L'anno Duemilaquattordici addì 9 del mese di Giugno alle ore 17,30 nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
Sindaco	Arrigone Stefano	x	
Vice Sindaco	Lolla Gabriele	x	
Assessore	Calzavara Franco		x
Totale		2	1

Partecipa il Segretario Comunale dott. Massimo Salvemini;

Il Sig. Arrigone Stefano assume la presidenza e constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE: FAVOREVOLE

Per il Responsabile del Servizio

Il Segretario Comunale

F.to (Dott. Massimo Salvemini)

.....

Oggetto: Attribuzione poteri gestionali al Sindaco ex art.53 comma 23 della L.388/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, in mancanza di dipendenti comunali aventi la professionalità richiesta, si rende necessario attribuire poteri gestionali al Sindaco;

DATO ATTO che l'art. 53, comma 23, della legge 23.12.2000 n. 388 come modificato dall'art. 29, 4° comma, della legge 28.12.2001 n. 448, prevede per gli Enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 4, lett. D) del T.U. n. 267/2000, anche al fine di operare un contenimento della spesa, la possibilità di adottare norme regolamentari organizzative, se necessario in deroga a quanto disposto dall'art. 107 del citato T.U. attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, compresi gli impegni di spesa;

EVIDENZIATO:

- che il Sindaco ha offerto la propria disponibilità all'espletamento dell'incarico;
- che attribuendo ad un amministratore la responsabilità di cui in premessa si realizzerebbe un contenimento della spesa a carico dell'ente e di cui dovrà dare atto in sede di approvazione del bilancio dell'anno successivo.

VISTO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso al riguardo dal Segretario Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che la presente deliberazione assume valenza organizzativo - regolamentare;

DI ATTRIBUIRE al Sindaco pro-tempore Stefano Arrigone la responsabilità di tutti i servizi e le funzioni comunali.

DI DARE ATTO che allo stesso compete con riferimento ai servizi attribuiti il potere di adottare atti anche a natura tecnica gestionale;

DI DARE ATTO che in sede di approvazione del bilancio dell'anno successivo occorrerà attestare i risparmi di spesa occorsi;

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. N. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto

Il Presidente

F.to Arrigone Stefano

Il Segretario Comunale

F.to Salvemini Massimo

Certificato di Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'albo pretorio on-line di questo Comune il giorno 14.06.2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì 14.06.2014

Il Segretario Comunale

F.to Salvemini Massimo

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio comunale on-line.

Il Segretario Comunale

F.to Salvemini Massimo

Certificato di Esecutività

Si certifica che questa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3^ comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Lì

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Lì 14.06.2014

Il Segretario Comunale

F.to Salvemini Massimo

b)

ALLEGATO 7

Relazione Geologica

a) DCR Piemonte n. 61-10542 del 17/03/2015

b) Relazione Geologico-Tecnica V.P. n. 1/2015 – Ampliamento area cimiteriale - ESTRATTO

Studio Geologico Tosonotti
Di Dott. Geol. Lorella Tosonotti
Via Cavour, 5 - 15059 - Volpedo (AL)
tel. 335 266100
e-mail: lorella.tosonotti@libero.it

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COMUNE DI CASTELLAR GUIDOBONO

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELLAR GUIDOBONO

PROGETTO: **PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
con ampliamento del Cimitero esistente**

LOCALITA': CIMITERO COMUNALE

RELAZIONE GEOLOGICA

<i>Incarico</i>	T_2012/010
<i>File:</i>	C:\Users\lorella\LA\AVORI\2012\10_Castellaro_piano cimiteriale 2\relazione_geologica_2012.odt
<i>Data redazione</i>	_Maggio 2012
<i>Numero revisione</i>	0

INDICE

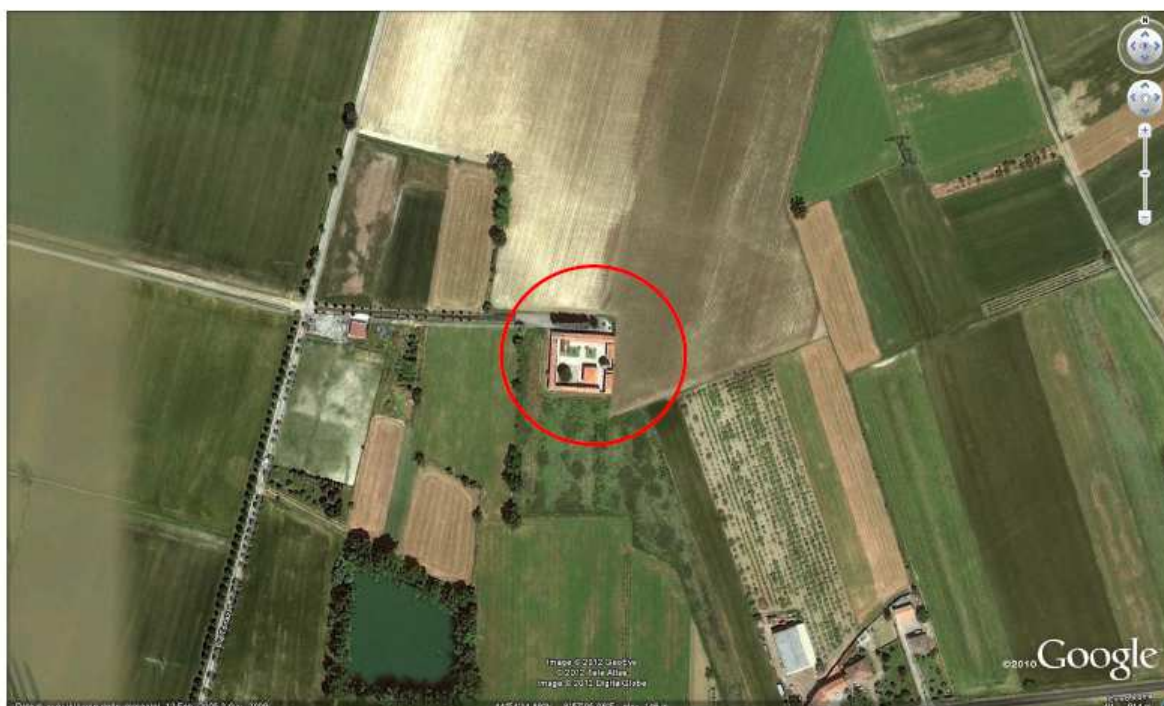
1	PREMESSA.....	3
2	INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO.....	3
3	CARATTERISTICHE DEI TERRENI.....	4
4	IDROGRAFIA SUPERFICIALE E CONSIDERAZIONI IDROGEOLOGICHE.....	4
5	CLASSIFICAZIONE SISMICA.....	5
6	STUDI DI COMPATIBILITÀ PAI.....	5
7	CONCLUSIONI.....	6
8	ALLEGATI.....	7
	CARTA GEOLOGICO – STRUTTURALE (SCALA 1 : 10.000)	
	CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E DELL'IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA (SCALA 1:10.000)	

1 Premessa

Il Comune di Castellar Guidobono intende dotarsi Piano Regolatore Cimiteriale. Il Cimitero di Castellar Guidobono è ubicato a Nord-Est del centro abitato e si raggiunge dalla Strada Comunale del Cimitero, a partire dal nucleo abitato seguendo Via del Torrazza.

Nella presente relazione si analizzano le caratteristiche geologiche e geomorfologiche della zona e di un suo adeguato intorno, facendo riferimento in particolare agli studi di compatibilità PAI per quanto riguarda lo stato del dissesto.

Viene inoltre analizzata la compatibilità con l'Art. 57 del DPR 289/90, relativamente alle caratteristiche dei terreni e della soggiacenza della falda.



2 Inquadramento geologico e geomorfologico

Il territorio di Castellar Guidobono è costituito da una parte collinare estremamente ridotta che si sviluppa nell'estremità meridionale, impostata nella formazione delle Sabbie di Asti (Pliocene superiore-medio), appartenente allo Sperone di Tortona e, per la maggior parte, da una piana alluvionale costituente la quasi totalità del territorio comunale, impostata sulle alluvioni del Quaternario, dal Fluviale Antico del Pleistocene inferiore alle Alluvioni oloceniche attuali degli alvei attivi dei corsi d'acqua (Curone).

Caratterizzano la geologia di superficie, dalla più antica alla più recente, le seguenti formazioni:

- Sabbie di Asti, rappresentate da sabbie gialle più o meno stratificate, con livelli ghiaiosi ed intercalazioni marnose, calcareniti e calciruditi; microfauna, negli interstrati marnosi, a Bolivina, Bulimina, Eponides. (*Pliocene sup. – medio*)
- Fluviale e fluvio-lacustre antico, costituito da alluvioni ghiaiose, sabbiose, siltoso-argillose, fortemente alterate, con prodotti di alterazione rossastri. (*Pleistocene Villafranchiano*)
- Fluviale medio, costituito da alluvioni prevalentemente sabbioso-siltoso-argillose, con prodotti di alterazione di colore giallastro. (*Pleistocene*)
- Fluviale recente, costituito da alluvioni ghiaiose, sabbiose, argillose, con modesta alterazione superficiale. (*Pleistocene*)
- Alluvioni prevalentemente argillose della superficie principale della pianura a Sud del Po, attribuibili in parte alle Alluvioni postglaciali, in parte al Fluviale Recente.
- Alluvioni recenti. (*Olocene*)
- Alluvioni attuali degli alvei attivi dei corsi d'acqua (*Olocene*)

La zona in esame, dove è ubicato il cimitero, ha come substrato geologico la Formazione del Fluviale recente.

La morfologia è pianeggiante e nella zona in esame e nel suo intorno significativo non sono presenti dissesti in atto o potenziali.

3 Caratteristiche dei terreni

Come detto sopra, la zona in esame, dove è ubicato il cimitero, ha come substrato geologico la Formazione del Fluviale recente, costituita da alluvioni ghiaiose, sabbiose, argillose, con modesta alterazione superficiale.

Si tratta quindi di terreni che, al di sotto del suolo agrario, sono per lo più sciolti o incoerenti (sabbie e ghiaie), e quindi adatti a soddisfare le condizioni e le indicazioni contenute nei commi 5 e 6 del DPR 285/90.

A conferma, le indagini eseguite in una zona vicina a quella in esame, nella stessa formazione geologica (Fluviale Recente), hanno mostrato la presenza di limi sabbiosi e sabbie su tutte le verticali di indagine

L'eventuale presenza di lenti di argilla, comunque di spessore ed estensione limitata, potrà essere compensata da locale riporto di materiali, come previsto dal DPR stesso.

4 Idrografia superficiale e considerazioni idrogeologiche

Il T.Curone, che costituisce il collettore principale, delimita il territorio comunale a NE segnando il confine con il Comune di Casalnoceto e presenta un alveo molto ampio (superiore ai 100 m) ed una scarpata con un'altezza di qualche metro.

Il grado di permeabilità è molto variabile in relazione alla presenza delle formazioni alluvionali e fluviali, nella parte pianeggiante del territorio e lungo il Torrente Curone, caratterizzato da elevata permeabilità, e delle formazioni appartenenti allo Sperone di Tortona, contraddistinte da alternanze di litotipi lapidei ed argillosi, situati nella porzione collinare e caratterizzati da una permeabilità scarsa, del tipo "in grande per fratturazione".

Nel territorio comunale il substrato è così classificato:

- ROCCE A PERMEABILITA' ELEVATA, depositi alluvionali attuali e recenti;
- ROCCE A PERMEABILITA' BUONA, alluvioni del Fluviale Antico, Medio e Recente, in prevalenza sabbioso – ghiaiosi con locale presenza di orizzonti argillosi; caratterizzano il substrato della zona in esame
- ROCCE A PERMEABILITA' MEDIOCRE, rocce a litologia assai varia, caratterizzate da una permeabilità sia primaria che secondaria, identificabili con la formazione delle Sabbie di Asti.

La zona in esame, impostata sui depositi del Fluviale Recente, è quindi caratterizzata da Permeabilità BUONA.

La stima della soggiacenza della falda è stata ricavata interpolando i dati delle misurazioni del pozzo di Cascina Clorenza con altri pozzi situati in Comuni limitrofi. In particolare il pozzo di Cascina Clorenza, in territorio comunale di Viguzzolo, posto in condizioni morfologiche simili e quasi equidistante dal torrente Curone rispetto al sito in esame, posto a valle del sito ad una quota di 139 m s.l.m., mostrava una soggiacenza di 17,90 m da piano campagna.

Considerato che il sito in esame, posto a monte del pozzo, ha una quota di 146 m s.l.m., su depositi fluviali analoghi anche se un po' meno permeabili, si può senz'altro utilizzare il valore di soggiacenza 17,90 come significativo della falda in loco. Questo soddisfa la condizione espressa nell'Art. 57 del DPR 289/90, al comma 7 che dice "La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano campagna ed avere altezza tale da essere in piena e comunque con il più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di m 0,50 dal fondo della fossa per inumazione"

5 Classificazione sismica

Nella Delibera della Giunta Regionale del 19-01-2010 n. 11-13058, pubblicata sul BUR n. 7 del 18 febbraio 2010, il Comune di Castellar Guidobono è stato riclassificato in zona 3.

6 Studi di compatibilità PAI

Nella *Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica*, allegata, la zona è classificata in classe IIa. La Classe II è contraddistinta da moderata pericolosità geomorfologica, la sottoclasse IIa comprende aree pianeggianti soggette a possibili allagamenti e/o settori di territorio prossimi a linee di drenaggio che necessitano di periodici interventi manutentivi.

Alla Classe IIa appartiene una vasta fascia del comune di Castellar Guidobono: in particolare tutta la zona Nord, compreso l'abitato, e ne fa parte la zona in esame.

Inoltre la carta di sintesi riporta i dissesti idraulici areali.

L'area di esondazione a pericolosità molto elevata (EeA) è stata identificata in corrispondenza dell'alveo attivo del Curone, delimitato da una alta scarpata.

L'area di esondazione a pericolosità elevata (EbA) è stata considerata per una fascia più o meno ampia a ridosso del Torrente Curone, limitata dalla scarpata più esterna del corso d'acqua.

Infine l'area di esondazione a pericolosità medio/moderata (EmA) è stata inserita in una fascia ristretta lungo il T. Curone oltre la scarpata più esterna.

Nell'area in esame e nel suo intorno non sono presenti dissesti significativi.

7 Conclusioni

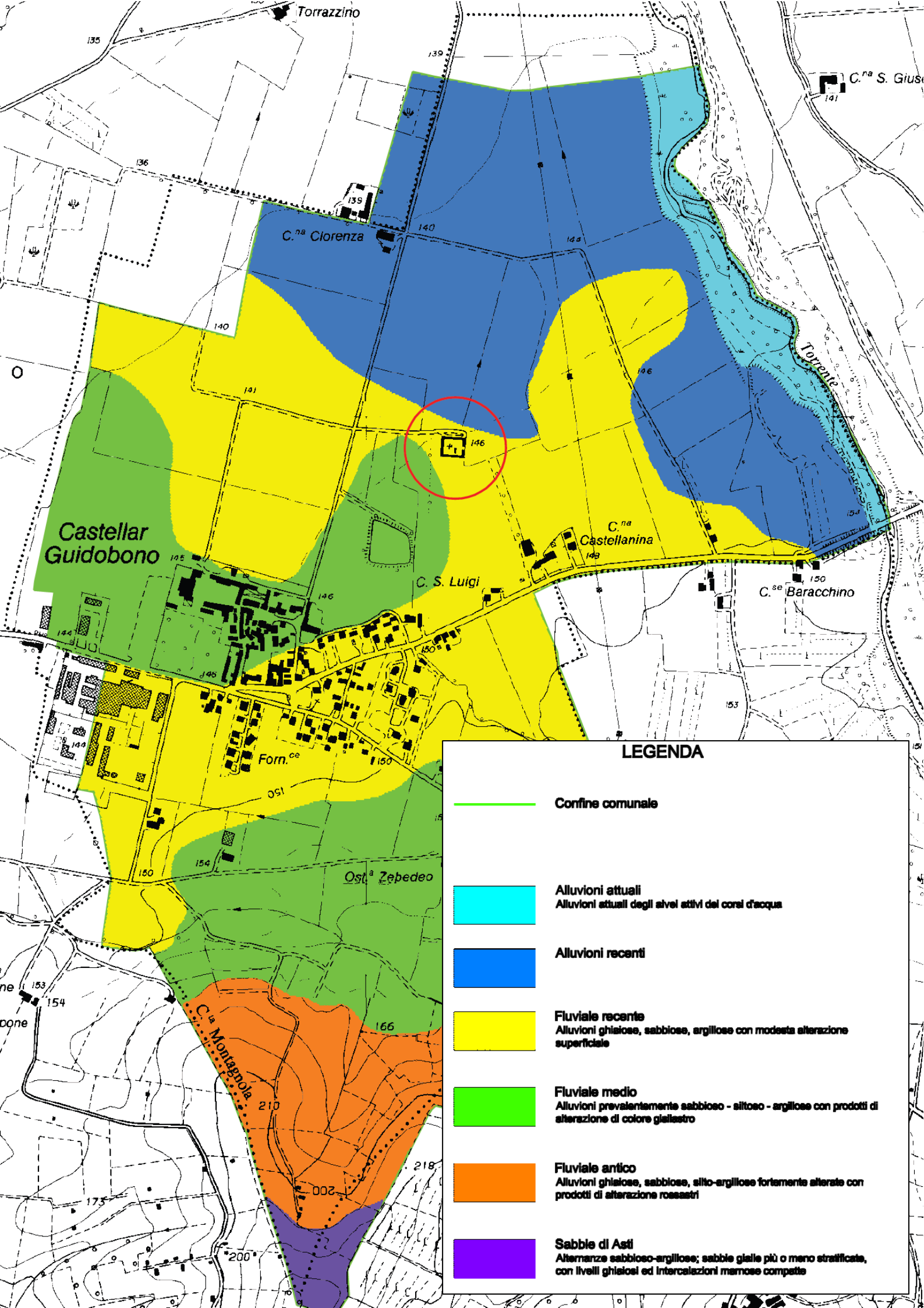
La zona in esame ha come substrato geologico la Formazione del Fluviale recente, costituita da alluvioni ghiaiose, sabbiose, argillose, terreni che, al di sotto del suolo agrario, sono per lo più sciolti o incoerenti (sabbie e ghiaie), e quindi adatti a soddisfare le condizioni e le indicazioni contenute nell'Art. 57 commi 5 e 6 del DPR 285/90. Le indagini eseguite in una zona vicina a quella in esame, nella stessa formazione geologica (Fluviale Recente), hanno mostrato la presenza di limi sabbiosi e sabbie su tutte le verticali di indagine, a conferma di tale dato. L'eventuale presenza di lenti di argilla, comunque di spessore ed estensione limitata, potrà essere compensata da locale riporto di materiali, come previsto dal DPR stesso.

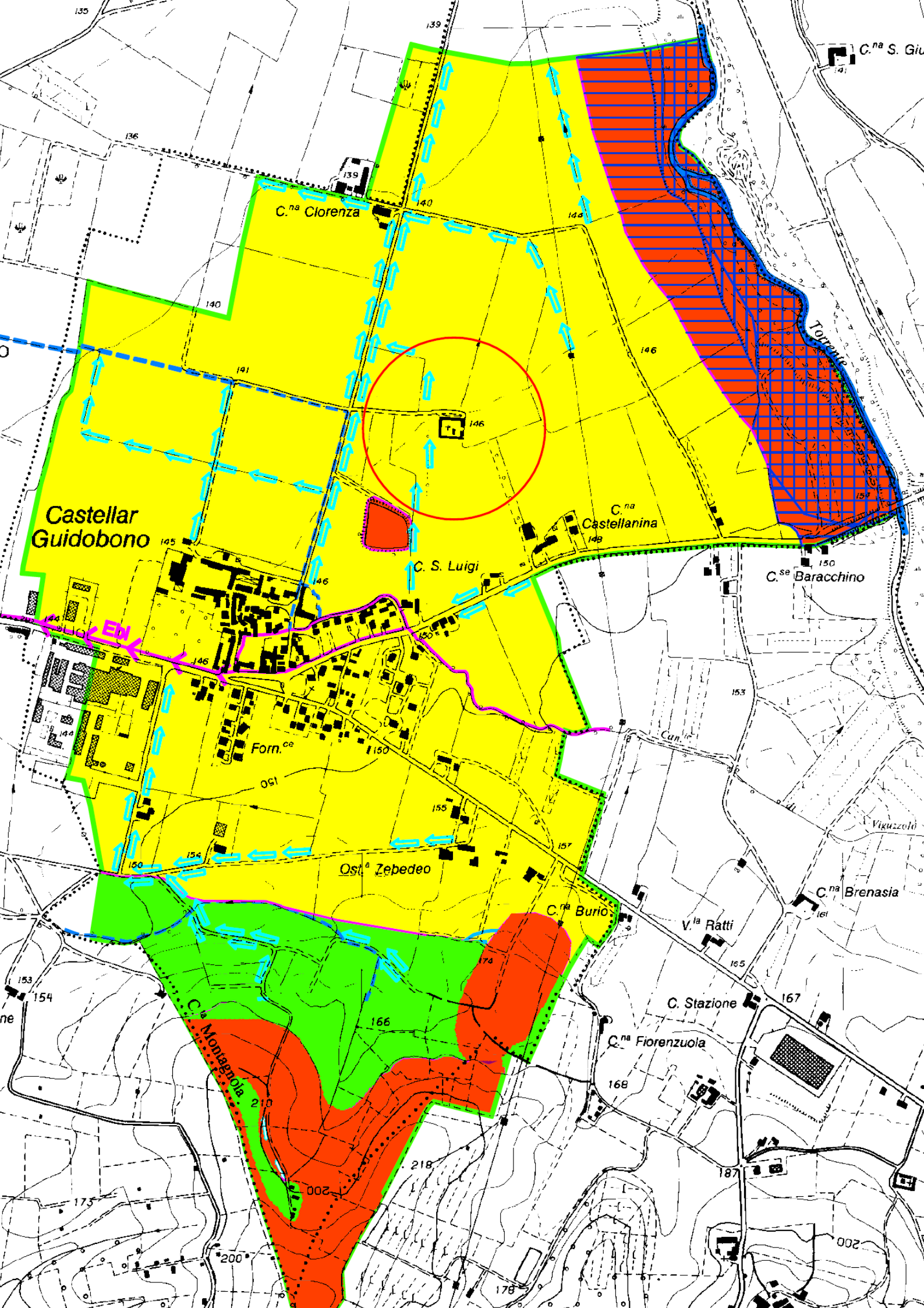
Il substrato è inoltre caratterizzato da permeabilità buona. La stima della soggiacenza della falda è stata ricavata interpolando i dati delle misurazioni di pozzi vicini, mostra una soggiacenza di oltre 17 m da piano campagna. Questo soddisfa la condizione espressa nell'Art. 57 del DPR 289/90, al comma 7 che dice "La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano campagna ed avere altezza tale da essere in piena e comunque con il più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di m 0,50 dal fondo della fossa per inumazione".

Negli studi di Compatibilità PAI approvati dalla Regione Piemonte non compaiono dissesti nella zona di interesse che è classificata come IIa; tale classificazione non contrasta con le finalità oggetto della pianificazione.

8 ALLEGATI

- Carta geologico – strutturale (scala 1 : 10.000)
- Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (scala 1:10.000)





LEGENDA

-  Confine comunale tratto da fogli catastali
-  Corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche: fascia inedificabile 10 m dalle sponde; fascia di rispetto 10 m ai sensi del disposto Testo Unico di Polizia Idraulica n° 523/1904; fascia di rispetto 100 m dal limite del demanio ai sensi art. 29 L.R. 58/77; fascia di rispetto 150 m dal limite del demanio ai sensi L. 431/85
-  Corso d'acqua di proprietà demaniale: fascia di rispetto 10 m dalle sponde nel tratto intubato; nel tratto a cielo aperto a partire dal confine con il comune di Viguzzolo fino al tratto intubato: fascia di rispetto di 10 m in sponda sinistra e di 25 m in sponda destra.
-  Corso d'acqua di proprietà privata: fascia inedificabile minima 10 m dalle sponde
-  Foci di smaltimento delle acque meteoriche
-  Perimetro frana di colata quiescente e relativa sigla di identificazione

DISSESTI LEGATI ALLA DINAMICA FLUVIALE

-  Area in dissesto areale a pericolosità estremamente elevata (EaA)
-  Area in dissesto areale a pericolosità elevata (EbA)
-  Area in dissesto areale a pericolosità medio/moderata (EmA)
-  Dissesto idraulico lineare a pericolosità elevata

CLASSE II

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere superate attraverso l'adozione ed il rispetto di accorgimenti tecnici specificati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M.L.L.P.P. 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intero significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe né condizionarne la propensione all'edificabilità

Classe II a

Porzioni di territorio prossime a linee di drenaggio secondarie che necessitano di periodici interventi manutentivi

Classe II b

Porzioni di territorio che presentano condizioni di moderata pericolosità geomorfologica, idrogeologica o geologica

CLASSE III

Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedire l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di risesto territoriale a tutela del patrimonio esistente

Classe III a

Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato nell'art.31 della L.R. 58/77

RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA

Indice

PREMESSA.....	2
MODIFICA A – Ampliamento del Cimitero Comunale ed individuazione di una relativa area di parcheggio pubblico di servizio.....	4
MODIFICA B: Individuazione di un ex PEC a cui si attribuisce un incremento di mc 500 di capacità edificatoria.....	6
MODIFICA C: Eliminazione lotto B2 non utilizzato e contestuale individuazione di area a verde privato.....	8
MODIFICA D: Eliminazione di porzione d'area appartenente al PEC n.1 e sostituzione della stessa superficie con lotto di tipo B2.....	9
Stralci delle zone oggetto di Variante Parziale (scala 1: 2000).....	11

PREMESSA

La presente relazione geologico tecnica è prodotta nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed in particolare:

- L.R.56/77 del 5 dicembre 1977 "Tutela e uso del suolo" e successive modifiche ed integrazioni
- L.R. 19/85 "Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1984 n. 64, in attuazione della legge 10-12-81 n. 741, e relative deliberazioni attuative"
- L.R.45/89 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici – abrogazione L.R. 12 agosto 1981, n. 27"
- D.M. 11 marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione, emanato in attuazione dell'art. 1 della legge n. 64 del 2-2-74
- L. 64/74 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"
- Circolare del presidente della Giunta Regionale del 31-12-92 n. 20 PRE "Prescrizioni di cui agli artt. 2 e 13 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, relativa agli abitati da consolidare o da trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1908 n. 445"
- D.P.R. 236/88 Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183"
- L. 183/89 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"
- Autorità di Bacino del Fiume Po – Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1/1996 del 5/2/1996 "Legge 183/89 art. 17 comma 6 ter . Attuazione della Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1985: Adozione del Progetto di Piano Stralcio delle fasce fluviali.
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/LAP approvata in data 6 maggio 1996
- D.G.R. 15 luglio 2002 n. 45-6656: indirizzi per l'attuazione del PAI nel settore urbanistico
- Autorità di Bacino del Fiume Po – Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1/1996 del 26/04/2001 Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"
- D.M.14 gennaio 2008 e Circolare 5 agosto 2009 "Nuove norme tecniche per le costruzioni"
- Delibera Giunta Regionale del 19-01-2010 n. 11-13058
- Determinazione Dirigenziale n. 540/DB1400 del 09-03-2012 – Allegato A: Definizione delle modalità attuative in riferimento alle procedure di gestione e controllo delle attività urbanistiche ai fini della prevenzione del rischio sismico, approvate con DGR n. 3084 del 12.12.2011.
- Procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico - edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011, aggiornate e integrate dalla D.G.R. n. 7-3340 del 3.02.2012
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-3084 del 12-12-2011- Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese
- D.G.R. n.7-3340 del 03-02-2012 - Modifiche e integrazioni alle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011.
- Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 53/2011 del 19-07-2011 in merito alla richiesta di chiarimenti relativi all'applicazione del DM 14.01.2008 e della Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 617 del 2.02.2009 inviata dal Servizio Sismico con nota prot. n. 29940 del 11.04.2011.
- Legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 - Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia.

Lo studio delle problematiche di natura geologica dell'intero territorio comunale è stato eseguito ai sensi della normativa vigente e viene descritto nella Relazione Geologica.

Di seguito vengono sintetizzate le caratteristiche e le norme di carattere geologico nelle schede relative alle aree interessate da Variante parziale definite come modifiche A, B, C, D.

Schede di piano per le nuove aree inserite nella Variante Parziale

MODIFICA A – Ampliamento del Cimitero Comunale ed individuazione di una relativa area di parcheggio pubblico di servizio.

Ubicazione: A Nord rispetto all'abitato, in prossimità del Cimitero

Uso attuale: Agricolo / spazi pubblici

Morfologia: area pianeggiante priva di dissesto

Geologia: l'area in esame è impostata sui depositi alluvionali appartenenti alla Formazione del Fluviale Recente, litologicamente costituiti da sabbie grossolane e ghiaie con modesta alterazione superficiale.

Stabilità: non ci sono problemi di stabilità

Microzonazione Sismica: Zona B2

Classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica: CLASSE IIa, così definita: settori di territorio condizionati da situazione di discreta stabilità. Gli elementi di moderata pericolosità geomorfologica derivano principalmente da possibilità di modesti fenomeni di allagamento dovuti a possibile inefficienza della rete di drenaggio.

Prescrizioni:

In base alla classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica gli interventi previsti dovranno rispettare le prescrizioni che seguono:

- dovranno essere eseguiti l'accertamento geotecnico e le indagini sismiche nel rispetto del D.M.14 gennaio 2008 e Circolare 5 agosto 2009 "Nuove norme tecniche per le costruzioni", per determinare la quota d'imposta e la tipologia delle fondazioni;
- si dovrà eseguire una preventiva corretta regimazione delle acque superficiali,

secondo le indicazioni contenute nella relazione geologica dell'opera;

- l'edificazione finalizzata a destinazioni d'uso comportanti la presenza continua di persone dovrà essere realizzata in ambienti aventi il piano di calpestio ad una quota di sicurezza da determinare attraverso una relazione idraulica contenente le opportune verifiche
- è vietata l'assegnazione di destinazioni d'uso diverse da quella di cantina alle porzioni di edifici poste al di sotto del piano campagna;
- le sistemazioni esterne relative alle recinzioni, sia su un fronte stradale (di strada pubblica o privata) sia sui confini laterali, non dovranno in alcun modo interferire con il normale deflusso delle acque.

LEGENDA

CLASSE II

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere superate attraverso l'adozione ed il rispetto di accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M.L.L.PP. 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.

Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe né condizionare la propensione all'edificabilità

Classe II a



Porzioni di territorio prossimi a linee di drenaggio secondarie che necessitano di periodici interventi manutentivi

Classe II b



Porzioni di territorio che presentano condizioni di moderata pericolosità geomorfologica, idrogeologica o geolitologica

CLASSE III

Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedire l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente

Classe III a



Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti.

Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato nell'art.31 della L.R. 56/77



Corso d'acqua di proprietà demaniale: fascia di rispetto 10 m dalle sponde nel tratto intubato; nel tratto a cielo aperto a partire dal confine con il comune di Viguzzolo fino al tratto intubato: fascia di rispetto di 10 m in sponda sinistra e di 25 m in sponda destra.



Corso d'acqua di proprietà privata: fascia inedificabile minima 10 m dalle sponde

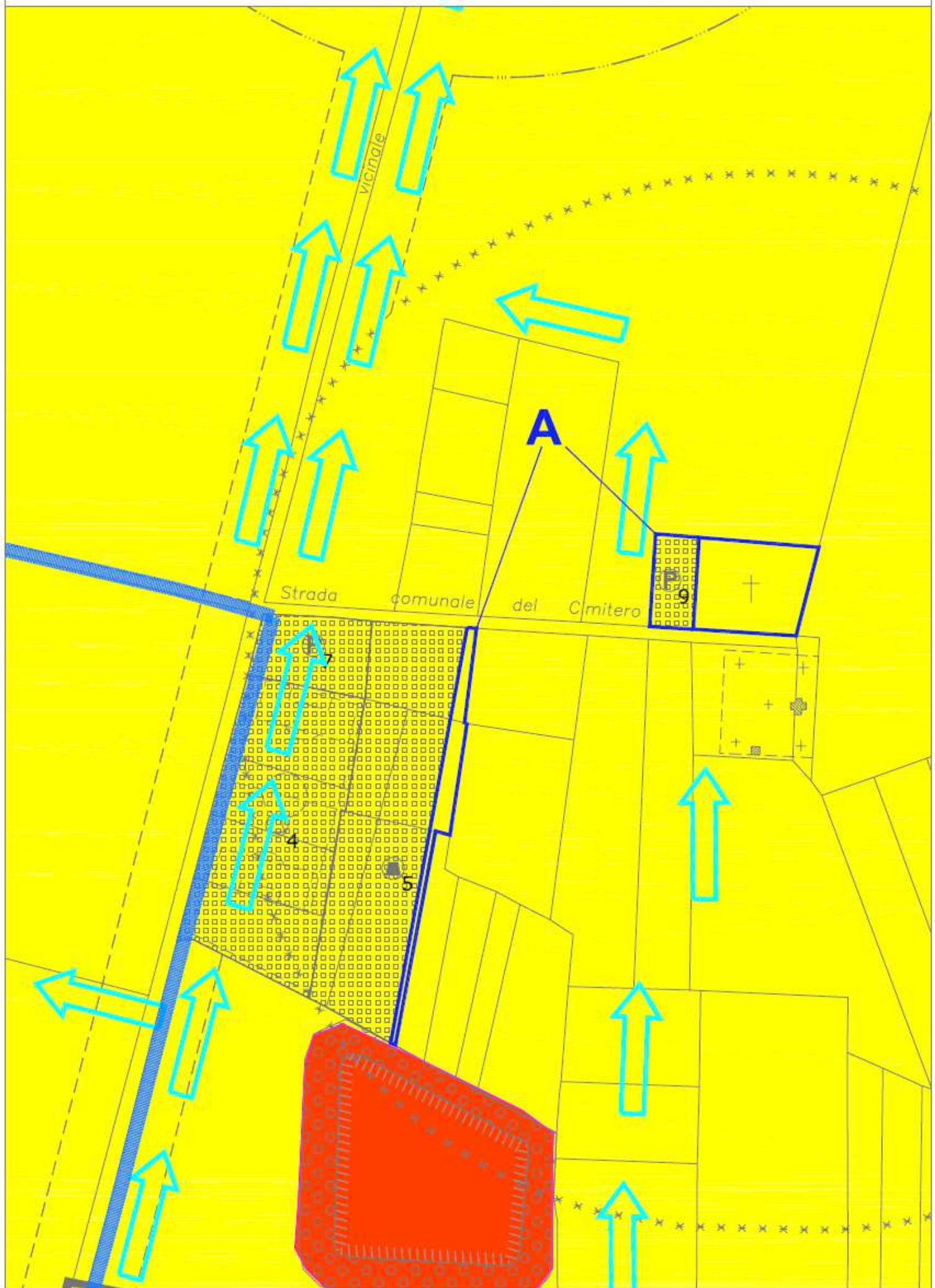


Fossi di smaltimento delle acque meteoriche

DISSESTI LEGATI ALLA DINAMICA FLUVIALE



Dissesto idraulico lineare a pericolosità elevata



ALLEGATO 8

Autocertificazione relativa alla convenzione per i servizi obitoriali con l'ASL-AL
